

Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Premessa	4
Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 Oggetto del contratto	5
Art. 3 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara	6
Art. 4 Durata dell'appalto	11
Art. 5 Obiettivi	11
Art. 6 Prestazioni con corrispettivo a misura	12
Art. 7 Subappalto	12
Art. 8 Obbligo di continuità dei servizi	12
Art. 9 Osservanza delle norme applicabili	12
Art. 10 Responsabilità dell'Appaltatore	13
Art. 11 Garanzia definitiva	14
Art. 12 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro	15
Art. 13 Vigilanza e controllo nella fase di esecuzione del contratto	16
Art. 14 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore	16
Art. 15 Domicilio dell'Appaltatore	17
Art. 16 Comunicazioni al Comune	17
Art. 17 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione	17
Art. 18 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori	18
Art. 19 Cooperazione	18
Art. 20 Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento	18
Art. 21 Assistenza tecnica e amministrativa	20
Art. 22 Monitoraggio della quantità di rifiuti	20
Art. 23 Sede operativa	20
Art. 24 Veicoli	21
Art. 25 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	22
Art. 26 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo	24
Art. 27 Personale, norme generali	25
Art. 28 Personale, norme tecniche organizzative	25
Art. 29 Reperibilità del personale	26
Art. 30 Stipulazione del contratto, spese contrattuali e eventuale subentro	26
Art. 31 Liquidazione dei corrispettivi	26
Art. 32 Adeguamento del corrispettivo	27
Art. 33 Codice di comportamento	28
Art. 34 Penali	28
Art. 35 Risoluzione del contratto	29
Art. 36 Clausola risolutiva espressa	30
Art. 37 Effetti della risoluzione del contratto	30
Art. 38 Eccezione di inadempimento	30
Art. 39 Divieto di cessione del contratto, recesso	30
Art. 40 Subentro	31
Art. 41 Esecuzione d'ufficio	31
Art. 42 Controversie	31
Art. 43 Restituzione di beni strumentali	31
Art. 44 Rinvio	31
PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO	33
Art. 45 Organizzazione territoriale delle prestazioni	33
Art. 46 Raccolta domiciliare	33
Art. 47 Programmazione	33
Art. 48 Organizzazione delle principali raccolte differenziate	33
Art. 49 Conteggio dei prelievi dei RUR	34
Art. 50 Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti e dei RAEE	34
Art. 51 Raccolta e trasporto di pile, farmaci	35

Art. 52	Spazzamento meccanizzato	35
Art. 53	Gestione dei centri comunali di raccolta dei Comuni di Lomello, Mede, Olevano Lomellina, Ottobiano 36	
Art. 54	Centri comunali di raccolta dei Comuni di Pieve Albissola, Scaldasole, Valeggio	38
Art. 55	Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nei CCR dei Comuni di Mede, Lomello, Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albissola, Scaldasole, Valeggio	38
Art. 56	Utenze del Comune di Villa Biscossi e CCR	39
Art. 57	Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati	39
Art. 58	Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni	39
Art. 59	Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali	39
Art. 60	Monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti	40
Art. 61	Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti	40
Art. 62	Redazione della carta dei servizi	41
Art. 63	Servizio informativo telefonico	42
Art. 64	Applicazione per l'informazione sui servizi (App)	42
Art. 65	Informazioni al pubblico sull'andamento del servizio	43
Art. 66	Autocompostaggio	43
PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A MISURA		43
Art. 67	Trattamento dei rifiuti	43
Art. 68	Trasporto dei rifiuti raccolti nei CCR	44
PARTE III – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CON CORRISPETTIVO A MISURA		44
Art. 69	Fornitura di contenitori	44
PARTE IV – ALLEGATI		45
Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche e non domestiche		45
Allegato 2 – Prestazioni di base con corrispettivo a misura		45
Allegato 3 – Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura		45
Allegato 4 – Spazzamento meccanizzato		45
Allegato 5 – Caratteristiche minime delle attrezzature e degli automezzi		45
Allegato 6 – Quadro sintetico del progetto tecnico		45
Allegato 7 – Elenco del personale		45
Allegato 8 – Penali		45
Allegato 9 – DUVRI		45
Allegato 10 – Planimetria del CCR del Comune di Mede		45

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

1. Con la presente procedura aperta di evidenza pubblica, i Comuni di Lomello, Mede, Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio e Villa Biscossi, siti nella Provincia di Pavia, che hanno stipulato in data 28 settembre 2022 Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, con capofila il Comune di Mede, per la gestione coordinata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi annessi, e inerenti compiti e funzioni in ambito intercomunale, intendono affidare in appalto le suddette prestazioni riferite alla gestione dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana.
2. Ai fini dell'appalto, il territorio dei singoli Comuni è considerato facente parte di un'unica area omogenea di raccolta dal momento che non persistono al loro interno rilevanti difformità geomorfologiche, sociali e urbanistiche.
3. Pertanto, ciascun Comune è caratterizzato da un unico modello di gestione dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana in termini di prestazioni specifiche progettate *ad hoc* per il conseguimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza e economicità.

Art. 1 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i., ai fini del Capitolato, si intende per:
 - a) **Appaltatore**: il soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento del presente appalto;
 - b) **Capitolato**: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) **centro comunale di raccolta o CCR**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di trattamento;
 - d) **Codice**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s. m. e i.;
 - e) **contratto**: il contratto di appalto stipulato tra i Comuni convenzionati e l'Appaltatore;
 - f) **Convenzione**: la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/2000 in data 28 settembre 2022 fra i Comuni di Lomello, Mede (Comune capofila), Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio e Villa Biscossi, per la gestione coordinata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi annessi, e inerenti compiti e funzioni in ambito intercomunale;
 - g) **Comune o Comune convenzionato**: ciascun comune che ha sottoscritto la Convenzione;
 - h) **Comune capofila**: il Comune di Mede, capofila della Convenzione;
 - i) **Comuni convenzionati**: i Comuni di Lomello, Mede, Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio e Villa Biscossi siti nella Provincia di Pavia;
 - j) **data di avvio dell'appalto**: la data di stipulazione del contratto o di inizio della sua anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice, fatta salva l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*);
 - k) **T.U.A.**: il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i.;
 - l) **T.U.E.L.**: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e s. m. e i.;
 - m) **PEF**: il piano economico finanziario redatto secondo le disposizioni della normativa emanata dall'ARERA, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) e del Regolamento comunale sulla TARI;
 - n) **presidi assorbenti sanitari (PAS)**: i rifiuti indifferenziati costituiti da pannolini e pannoloni;
 - o) **prestazioni aggiuntive**: le prestazioni attingibili tra quelle elencate nell'Art. 2, comma 6, svolte dall'Appaltatore su richiesta del Comune e remunerate come indicato all'Art. 31;
 - p) **prestazioni di base**: le prestazioni elencate nell'Art. 2, commi 4 e 5, svolte obbligatoriamente da parte dell'Appaltatore e remunerate con l'importo contrattuale a corpo o a misura;
 - q) **progetto**: il progetto dei servizi in appalto;
 - r) **proroga tecnica**: la proroga disposta prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario;

- s) **raccolta domiciliare**: la raccolta eseguita presso l'utenza con l'assegnazione di contenitori a uso esclusivo della stessa o con il prelievo diretto dei rifiuti;
- t) **rientri**: i contributi ottenuti dai consorzi della filiera del CONAI e tutti gli altri ricavi conseguenti alla cessione di rifiuti a terzi;
- u) **rifiuti organici o organico**: i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 20 01 08);
- v) **rifiuti o rifiuti urbani**: i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del T.U.A.;
- w) **rifiuto urbano residuo o RUR**: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 200301);
- x) **rifiuti vegetali o verde**: i rifiuti biodegradabili (EER 20 02 01);
- y) **TARI**: la tassa sui rifiuti di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
- z) **TARI puntuale**: la TARI con misurazioni puntuale di una o più frazioni merceologiche di rifiuti;
- aa) **trattamento dei rifiuti**: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- bb) **utente**: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze e, in generale, persona fisica o giuridica che utilizza i servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto;
- cc) **utenza**: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
- dd) **utenza domestica**: l'utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da un individuo o da famiglie;
- ee) **utenza non domestica**: l'utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da operatori economici operanti nei settori artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti e ogni altro soggetto diverso dall'utenza domestica al quale devono essere erogati i servizi pubblici di gestione dei rifiuti.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il Capitolato fa parte del progetto, redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e seguenti, del Codice e avente per oggetto lo svolgimento in appalto di prestazioni riferite alla gestione dei rifiuti urbani. Il Capitolato e gli altri elaborati progettuali sono redatti sulla base dei contenuti delle Deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del T.U.E.L., che hanno approvato la relazione redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 8 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e approvata con tale deliberazione consiliare*):

- a) Comune di Lomello, D.C.C. n. 20 del 27 luglio 2022;
- b) Comune di Valeggio, D.C.C. n. 16 del 30 luglio 2022;
- c) Comune di Ottobiano, D.C.C. n. 11 del 30 luglio 2022;
- d) Comune di Olevano di Lomellina, D.C.C. n. 13 del 27 luglio 2022;
- e) Comune di Villa Biscossi, D.C.C. n. 13 del 26 luglio 2022;
- f) Comune di Pieve Albignola, D.C.C. n. 18 del 21 luglio 2022;
- g) Comune di Scaldasole, D.C.C. n. 26 del 27 luglio 2022;
- h) Comune di Mede, D.C.C. n. 71 del 29 luglio 2022.

2. Le prestazioni conferite in appalto riguardano la gestione dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

3. Le prestazioni conferite in appalto si suddividono in:

- a) prestazioni **di base** che hanno **corrispettivo a corpo**;
- b) prestazioni **di base** che hanno **corrispettivo a misura**;
- c) prestazioni **aggiuntive** che hanno **corrispettivo a misura**.

4. Fatta salva la descrizione puntuale delle obbligazioni dell'Appaltatore, contenuta nel progetto, nel Capitolato e negli Allegati, le **prestazioni di base con corrispettivo a corpo** sono quelle che seguono:

- a) programmazione delle prestazioni;
- b) raccolta dei rifiuti urbani;
- c) trasporto dei rifiuti urbani alla destinazione finale per il trattamento specifico;
- d) gestione informatizzata delle prestazioni e relativa rendicontazione;
- e) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;

- f) conteggio dei prelievi del RUR;
- g) redazione della carta dei servizi;
- h) servizio informativo telefonico;
- i) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
- j) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- k) informazioni al pubblico sull'andamento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l) fornitura e consegna di attrezzature nuove per la raccolta dei rifiuti urbani, dove previste;
- m) ogni altra prestazione necessaria alla buona esecuzione dell'oggetto contrattuale non rientrante tra le prestazioni di base con corrispettivo a misura o tra le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura richiesta nel Capitolato e negli altri atti della procedura di gara.

5. Le **prestazioni di base con corrispettivo a misura** sono quelle che seguono:

- a) trattamento dei rifiuti urbani raccolti nello svolgimento delle prestazioni;
- b) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 55.

6. Le **prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura** sono quelle richieste di volta in volta da ciascun Comune convenzionato, attingendo al seguente elenco:

- a) fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ulteriori rispetto a quelli remunerati con il corrispettivo a corpo;
- b) inserimento di nuove utenze nel servizio di raccolta quando le nuove utenze eccedono il 10% di quelli registrate all'avvio dell'appalto;
- c) trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune più vicino ai medesimi impianti, come previsto dall'Art. 20;
- d) altre prestazioni di cui all'Art. 3, comma 3, lettera h), tabella 6.

Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura devono essere eseguite solo se il Comune ne fa richiesta scritta. Il Comune ha la facoltà di non richiedere le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura. In tal caso, all'Appaltatore non spetta alcunché a qualsiasi titolo.

7. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del servizio si fa rinvio al bando di gara e al relativo disciplinare, nonché ai relativi allegati.

8. L'Appaltatore è tenuto a adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del Progetto, del Capitolato, dei suoi allegati, dell'offerta presentata in sede di gara, del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

9. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, le quantità di rifiuti raccolte in ciascun Comune convenzionato sono indicate nel progetto.

10. L'Appaltatore deve proporre a ciascun Comune convenzionato, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto:

- a) obiettivi finali e intermedi (annuali) relativi a:
 - 1) riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire;
 - 2) riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti;
- b) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti:
 - 1) modalità e tempi di attuazione e competenze e numero del personale necessario;
 - 2) eventuale peso previsto sull'utenza sia in termini economici sia di complessità delle operazioni a suo carico;
- c) ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione dei rifiuti e dell'impatto ambientale a essa associato.

Art. 3 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara

1. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, compresa l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, è pari a **euro 11.926.902,49** IVA esclusa così suddiviso:

- a) prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sette anni, euro 7.055.595,07 IVA esclusa;
- b) prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sei mesi di eventuale proroga, euro 503.971,08 IVA esclusa;
- c) prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti e trasporto dei rifiuti raccolti nel CCR) per sette anni, euro 4.021.804,92 IVA esclusa;
- d) prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti e trasporto dei rifiuti raccolti nel CCR) per sei mesi di eventuale proroga, euro 287.271,78 IVA esclusa;
- e) prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura per sette anni, euro 26.200,66 IVA esclusa;

- f) prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura per sei mesi di eventuale proroga, euro 1.871,48 IVA esclusa;
- g) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per sette anni, euro 28.175,00 IVA esclusa;
- h) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per sei mesi di eventuale proroga, euro 2.012,50 IVA esclusa.

2. Nel corso dell'appalto il corrispettivo contrattuale può essere soggetto a variazioni per le seguenti circostanze:

- a) decremento o incremento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organici;
- b) decremento o incremento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispettivamente per la fuoriuscita di tali utenze dalla gestione pubblica o per l'inserimento di tali utenze nella gestione pubblica, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del T.U.A. e s. m. e i.

L'adeguamento del corrispettivo per tali circostanze è disciplinato dall'Art. 32.

3. Gli importi a base di gara soggetti a ribasso sono quelli che seguono.

- a) Prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sette anni, euro 7.055.595,07 IVA esclusa.
- b) Prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sei mesi di eventuale proroga, euro 503.971,08 IVA esclusa.
- c) Prestazioni di base con corrispettivo a misura, trattamento dei rifiuti.

Tipo di rifiuto	prezzi unitari [€/kg], IVA esclusa
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0,112
Rifiuti biodegradabili vegetali	0,041
Rifiuti ingombranti	0,246
Rifiuti di pile e farmaci	1,000
Rifiuti urbani residui	0,138
Rifiuti di legno diversi dagli imballaggi	0,044
Residui della pulizia stradale	0,105
Rifiuti di carta e cartone, rifiuti di carta e rifiuti di cartone	0
Rifiuti di vetro	0
Rifiuti di imballaggi in legno	0
Rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi metallici (operazioni di separazione dei rifiuti di imballaggi in plastica dai rifiuti di imballaggi metallici e di smaltimento delle eventuali impurità)	0,096
Rifiuti di acciaio	0
Rifiuti di alluminio	0
Rifiuti metallici	0
Rifiuti tessili	0
Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche	0
Rifiuti di olii vegetali	0
Rifiuti di batterie al Pb	0
Rifiuti urbani pericolosi	1,000
Rifiuti TFX	4,025
Rifiuti di pneumatici	0,200
Rifiuti di plastica diversa	0,129
Rifiuti da costruzioni e demolizione e rifiuti inerti	0,070
Rifiuti di vernici, resine, inchiostri	0,897
Rifiuti di olii minerali	0,500
Altri rifiuti	0,500

Tabella 1 – Tariffe unitarie di trattamento dei rifiuti

Nella tabella 1, per “altri rifiuti”, si intendono i tipi di rifiuto diversi da quelli indicati.

- d) Prestazioni di base con corrispettivo a misura, trasporti dei rifiuti dai CCR alla destinazione per il trattamento con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 55. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

Prestazione	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
multilift con scarrabile 25-30 m ³ e portata 10 t	0,32
multilift con scarrabile 10-15 m ³ e portata 4,5 t	0,70
costipatore 23-25 m ³	0,32
furgone con portata massima a pieno carico di 3,5 t	0,49

Tabella 2 – Prezzi unitari dei trasporti dal CCR

- e) Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura, fornitura di contenitori.

Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/attrezzatura], IVA esclusa	Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/attrezzatura], IVA esclusa
biopattumiera aerata 10 l	€ 1,60	contenitore pile 20 – 30 l da interni	€ 120,00
biopattumiera aerata 10 l con transponder RFID UHF integrato	€ 2,60	contenitore pile 3 – 5 l da banco	€ 17,00
mastello 20 – 35 l	€ 3,76	contenitore pile 10 – 15 l da interni	€ 56,25
mastello 20 – 35 l con transponder RFID UHF integrato	€ 4,76	ecobox per esausti di stampa da interni	€ 15,00
mastello 40 – 50 l	€ 7,50	cisterna 500 l per olio minerale	€ 300,00
mastello 40 – 50 l con transponder RFID UHF integrato	€ 8,50	cisterna 500 l per olio vegetale	€ 300,00
ecobox carta 40 – 50 l	€ 3,50	contenitore 800 l per accumulatori al Pb	€ 625,00
compostiera 300 – 400 l	€ 35,00	contenitore per lampade a scarica	€ 375,00
contenitore vetro 120 l	€ 40,20	contenitore per T e/o F	€ 425,00
contenitore 120 l	€ 22,20	contenitore per T e/o F a norma ADR	€ 490,00
contenitore 240 l <i>standard</i>	€ 30,20	cestino stradale gettacarte 25 l	€ 46,00
contenitore 240 l coperchio vetro e serratura universale	€ 55,20	cestino stradale gettacarte 35 – 45	€ 59,00
contenitore 360 l <i>standard</i>	€ 41,20	cestino stradale gettacarte 90 – 110 l	€ 213,75
contenitore 360 l raccolta verde	€ 41,20	cestino stradale per deiezioni canine <i>doggy box mini</i>	€ 245,00
contenitore 360 l differenziata	€ 69,20	cestino stradale per deiezioni canine <i>doggy box maxi</i>	€ 480,00
contenitore 660 <i>standard</i>	€ 102,20	cestino stradale per deiezioni canine <i>dog toilet</i>	€ 287,00
contenitore 660 l coperchio carta – plastica	€ 150,20	contenitore scarrabile 30 m ³ – coperchio	€ 4.250,00

Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/attrezzatura], IVA esclusa	Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/attrezzatura], IVA esclusa
contenitore 1.100 l coperchio piano	€ 142,20	contenitore scarrabile 20 m ³ – coperchio	€ 3.900,00
contenitore 1.100 l coperchio piano carta – plastica	€ 213,20	contenitore scarrabile 15 m ³ terre – inerti	€ 3.700,00
contenitore 2.000 l coperchio piano carta – plastica	€ 666,60	contenitore scarrabile 15 m ³ a tenuta per organico	€ 4.200,00
contenitore 2.200 l open box carta – plastica	€ 611,60	contenitore vasca 6 m ³	€ 1.270,00
contenitore farmaci 100 – 120 l con base da esterni/interni	€ 247,50	taniche olio utenze non domestiche 30 l	€ 15,00
contenitore pile 50 – 70 l con staffa da esterni	€ 196,00	taniche olio utenze domestiche 2 l	€ 2,50

Tabella 3 – Prezzi unitari delle attrezzature

f) Inserimento di nuove utenze con corrispettivo a misura.

Prestazione	prezzi unitari [€/utenza anno], IVA
raccolta organico – mastello 25 l + vasca 5 – 7 m ³	28,67
raccolta organico – mastello 40 l + vasca 5–7 m ³	
raccolta organico – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta carta e cartone – mastello 40 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	9,92
raccolta carta e cartone – carrellato 120 – 240 – 360 l + minicompattatore 8–10 m ³	
raccolta carta e cartone – carrellato 660 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta carta e cartone – carrellato 1.100 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta cartone – pacchi + minicompattatore 8–10 m ³ , Comuni con più di 1.000 abitanti	16,54
raccolta cartone – pacchi + minicompattatore 8 – 10 m ³ , Comuni con meno di 1.000 abitanti	11,03
raccolta vetro – mastello 25 l + vasca 5 – 7 m ³	4,41
raccolta vetro – mastello 40 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta vetro – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – sacchi da 110 l + minicompattatore 8–10 m ³	4,41
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 120 – 240 – 360 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 660 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 1.100 l + minicompattatore 8 – 10 mc	
raccolta RUR – sacchi 70 l + vasca 5 – 7 m ³	14,33
raccolta RUR – mastello 40 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 660 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 1.100 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta verde – carrellato 240 – 360 l	
raccolta verde – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	11,03

Tabella 4 – Prezzi unitari dell'inserimento di nuove utenze

g) Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura, trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune più vicino ai medesimi impianti, come previsto dall'Art. 20. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

Prestazione	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
multilift con scarrabile 25-30 m ³ e portata 10 t	0,32
multilift con scarrabile 10-15 m ³ e portata 4,5 t	0,70
costipatore 23-25 m ³	0,32
furgone con portata massima a pieno carico di 3,5 t	0,49

Tabella 5 – Prezzi unitari dei trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune più vicino

h) Altre prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura.

Prestazione	Veicolo/Attrezzatura	Personale	prezzi unitari [€/servizio], IVA esclusa
Raccolta di rifiuti ingombranti con squadra di 2 operatori – prelievo presso n. 5 utenze, oltre al numero minimo di interventi con corrispettivo a corpo	Pianale multi-lift con sponda caricatrice	1B x 2	53,56
Spazzamento meccanizzato - Spazzatrice 4 m ³ - 1 km lineare di singola carreggiata/marciapiede o 2.000 m ² , oltre al numero minimo di interventi con corrispettivo a corpo	Spazzatrice idrostatica aspirante 4 m ³	1B	16,50
Spazzamento meccanizzato con operatore a terra – spazzatrice 4 m ³ - 1 km lineare di singola carreggiata/marciapiede o 2.000 m ² , oltre al numero minimo di interventi con corrispettivo a corpo	Spazzatrice idrostatica aspirante 4 m ³	1B	25,56
	Soffiatore	J	
Raccolta e trasporto oli alimentari esausti	\	\	gratuito

Tabella 6 – Prezzi unitari delle altre prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura

5. L'Appaltatore non avrà diritto a alcuna altra somma oltre a quella risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, neppure in ragione dei criteri tariffari stabiliti dall'ARERA nella Deliberazione 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*) o in altre deliberazioni o determinazioni della stessa ARERA vigenti alla data di pubblicazione del bando o che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a redigere il PEF per ciascun Comune convenzionato in coerenza con l'offerta economica presentata in sede di gara, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.

6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, il costo del lavoro è stato determinato utilizzando il trattamento economico previsto dal CCNL del settore ambientale unificato nel 2022 per il settore privato e per il settore pubblico.

7. L'importo degli oneri, diversi da quelli derivanti dall'attuazione del DUVRI, previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), indicati nel Progetto, sono quelli presumibilmente derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nel Progetto sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con il corrispettivo contrattuale.

8. Gli importi a base di gara includono e remunerano tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, inclusi anche i costi per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

9. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori, a titolo esemplificativo, industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.) sono elencate nell'**Allegato 1**. Tali elenchi sono solo indicativi. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a

eseguire le prestazioni, per il corrispettivo offerto in sede di gara, senza variazione alcuna se non quelle previste nell'Art. 32, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche sia maggiore, nel limite del dieci per cento, dei valori indicati nell'**Allegato 1**. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto entro il dieci per cento non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Nel caso di scostamenti oltre il limite indicato, il corrispettivo è adeguato in proporzione al numero delle maggiori o minori utenze per la quantità eccedente il dieci per cento. La revisione del corrispettivo può avere luogo su istanza di una parte e, a seguito di istruttoria eseguita dal Comune, ove ne ricorrano i presupposti, decorre dalla data dell'istanza. Lo scostamento è valutato con riferimento a tutto il territorio del Comune e al complesso delle utenze domestiche e non domestiche.

Art. 4 Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di sette anni dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice, fatta salva l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con la L. 120/2020 e s. m. e i.
2. Le prestazioni di base con corrispettivo a corpo riferite alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, compreso lo spazzamento, devono essere completamente attivate entro un mese dalla data di avvio dell'appalto. A decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli apprestamenti necessari a attivare il servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: individuazione della sede, distribuzione per ciascun Comune convenzionato, del calendario di raccolta e dei contenitori, domestici e non, passaggio del personale, ecc.; a tal fine, l'Aggiudicatario dovrà presentare, entro cinque giorni dalla data di avvio dell'appalto, un dettagliato cronoprogramma attuativo delle fasi sopra riportate.
3. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita alla carta dei servizi deve essere svolta entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'appalto.
4. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita al servizio informativo telefonico deve essere attivata entro quindici giorni dalla data di avvio dell'appalto, mentre la prestazione riferita all'applicazione per l'informazione sui servizi (App) deve essere eseguita entro un mese dalla data di avvio dell'appalto.
5. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita alle campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti deve essere eseguita in ciascun anno dell'appalto secondo il cronoprogramma elaborato secondo quanto previsto dall'Art. 61.
5. Le prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti urbani e trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR) devono essere attivate dalla data di avvio dell'appalto.
6. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura saranno attivate solo nel caso in cui il Comune ne faccia formale richiesta e saranno eseguite entro i tempi di volta in volta concordati con il Comune medesimo. Il Comune ha la facoltà di non richiedere tali prestazioni e, in tal caso, all'Appaltatore non spetta alcunché a qualsiasi titolo (compenso, indennizzo, risarcimento).
7. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo la scadenza indicata nel comma 2 del presente articolo. Il concorrente, per la formulazione della propria offerta in sede di gara, può richiedere al R.U.P. presso il Comune capofila della Convenzione ogni informazione ritenuta utile con riferimento al precedente modello gestionale.
8. Il contratto può essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà dei Comuni convenzionati non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui i Comuni convenzionati decidano di non disporre la predetta proroga.

Art. 5 Obiettivi

1. Con il presente appalto, i Comuni convenzionati si prefiggono di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del T.U.A.;

- b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
- g) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- h) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
- i) migliorare il decoro urbano;
- j) contrastare le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
- k) conseguire dal primo mese successivo alla completa attivazione delle prestazioni oggetto del presente appalto e mantenere per tutta la durata dell'appalto le percentuali di raccolta differenziata previste per ciascun Comune dal progetto.

L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.

2. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Lombardia.

Art. 6 Prestazioni con corrispettivo a misura

1. I corrispettivi delle prestazioni a misura, sia quelle di base sia quelle aggiuntive, sono dati dal prodotto tra il rispettivo prezzo unitario offerto in sede di gara e la quantità di ogni prestazione effettivamente resa, calcolata con l'unità di misura prevista per ogni prestazione.

2. I valori delle prestazioni con corrispettivo a misura, sia quelle di base sia quelle aggiuntive, riportati nell'Art. 3, sono solo indicativi e costituiscono i valori massimi conseguibili con il presente appalto. Se alla scadenza del contratto, tali valori non saranno stati conseguiti dall'Appaltatore, questi non avrà diritto a alcun compenso aggiuntivo o a risarcimenti o a indennizzi.

Art. 7 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni secondo quanto stabilito dall'Art. 105 del Codice.

2. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, le prestazioni o parti di esse che intende eventualmente subappaltare.

3. Il corrispettivo pagato da ciascun Comune convenzionato, per la parte di propria competenza, all'Appaltatore, è comprensivo di quello spettante al subappaltatore, fatte salve, sempre per la parte di propria competenza e pertanto senza alcuna solidarietà dei Comuni convenzionati, le ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, e pertanto nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 8 Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del T.U.A.

2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, i Comuni convenzionati possono sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 331 o all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9 Osservanza delle norme applicabili

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
- b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dei Comuni convenzionati), senza nulla pretendere;
- c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla TARI approvati da ciascun Comune convenzionato nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune o dai Comuni convenzionati.

Art. 10 Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dai Comuni convenzionati, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per:
 - 1) la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A.;
 - 2) la predisposizione della TARI per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;
- b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- c) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, alla salute pubblica e all'ambiente;
- d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più idonee polizze assicurative, da presentare al Comune capofila prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - 1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;
 - 2) verso i Comuni convenzionati e ciascun Comune convenzionato. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dai Comuni convenzionati e/o da ciascun Comune;
 - 3) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
 - 4) verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
 - 5) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria,

del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

3. L'Appaltatore deve, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (incendio, furti, atti vandalici, danni a terzi, persone e cose) con riferimento ai contenitori impiegati per i differenti servizi, assicurando l'immediata sostituzione dei contenitori medesimi.
4. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli Assicuratori non potranno in alcun modo essere opponibili ai Comuni convenzionati e a ciascun Comune convenzionato e pertanto tali importi rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell'appalto, dandone comunicazione di conferma ai Comuni convenzionati e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.
6. Qualora, durante il periodo di durata del presente appalto, l'Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, l'Appaltatore si impegna a produrre ai Comuni convenzionati il nuovo contratto di polizza, purché redatto in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato di appalto.
7. Nei contratti di assicurazione si dovrà prevedere con clausola specifica che gli Assicuratori si impegnino a comunicare ai Comuni convenzionati il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, i Comuni convenzionati possano prendere le opportune decisioni, compresa eventualmente la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 11 Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dei Comuni convenzionati.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. I Comuni convenzionati hanno altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dai Comuni convenzionati, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, i Comuni convenzionati sono esentati dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dei Comuni convenzionati, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 12 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, il D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. e la normativa applicabile.

3. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.

4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

5. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici patogeni;
- b) presenza di materiali a rischio infettivo;
- c) raccolta di rifiuti di natura organica;
- d) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
- e) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
- f) presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
- g) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
- h) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
- i) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
- j) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- k) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
- l) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- m) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
- n) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;
- o) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- p) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio della sua anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:

- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dai Comuni convenzionati in qualunque momento nel corso dell'appalto;
- b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
- c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento ai Comuni convenzionati di visionare la documentazione

comprovante i percorsi formativi del personale.

5. L'Appaltatore e i Comuni convenzionati e ciascun Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

Art. 13 Vigilanza e controllo nella fase di esecuzione del contratto

1. Le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione sono svolte dal Responsabile del procedimento ex art. 31 del Codice, individuato nel Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune capofila, in coordinamento con gli organi competenti presso ciascun Comune convenzionato alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice e 16 D.M. n. 49/2018, i quali segnaleranno all'Appaltatore, dandone tempestiva notizia al Responsabile del procedimento, eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini dell'applicazione da parte del Responsabile del procedimento delle penali contrattuali o dell'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

2. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal Capitolato, il Responsabile del procedimento o gli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale potranno assumere nei confronti dell'appaltatore le direttive, gli ordini di servizio e i provvedimenti comunque denominati per l'espletamento del servizio e i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente Capitolato, la cui mancata ottemperanza comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 34.

4. L'Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente agli ordini e alle direttive impartite dal Responsabile del procedimento o dagli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale e, in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dai medesimi.

5. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo i soggetti indicati al comma 1 possono effettuare, anche con l'assistenza di terzi incaricati, sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio di ciascun Comune convenzionato e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore adibita al presente appalto sugli impianti di smaltimento e/o recupero, sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

6. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 14 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, notifica a ciascun Comune convenzionato il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni ai Comuni convenzionati relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.

2. Il responsabile deve poter essere contattabile da ciascun Comune convenzionato, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti a ciascun Comune convenzionato.

4. Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune capofila, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Sulle eventuali

controdeduzioni valutano i Comuni convenzionati al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi.

Art. 15 Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune capofila dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
2. Al domicilio eletto dall'Appaltatore sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto.

Art. 16 Comunicazioni al Comune

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti all'esecuzione dell'appalto che riguardino tutti i Comuni convenzionati devono essere inoltrate al Comune capofila, e al al Responsabile del procedimento presso il medesimo Comune. Le comunicazioni dell'Appaltatore inerenti all'esecuzione dell'appalto, che riguardino specificamente uno o più Comuni convenzionati devono inoltre essere inoltrate all'organo/i competente/i alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale.
2. I recapiti dei suddetti soggetti sono notificati all'Appaltatore alla data di avvio dell'appalto.

Art. 17 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rendere accessibile costantemente a ciascun Comune convenzionato con *codice identificativo* e *password* personalizzati una *banca dati accessibile via web* contenente almeno:

- a) numero e tipo di utenze servite;
- b) numero di abitanti serviti;
- c) estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata;
- d) quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici EER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti), del tipo di utenza (domestica e non domestica);
- e) costi di trattamento unitari e complessivi per ciascun tipo di rifiuto;
- f) tipo e frequenza dei disservizi verificatisi;
- g) destinazioni delle frazioni di rifiuti raccolte corredate dei pesi dei rifiuti conferiti e accettati dal ricevente con indicazione del livello di purezza dei rifiuti differenziati;
- h) rendicontazione dei prelievi dei RUR, dei PAS e dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense con riferimento a tutte le utenze domestiche e non domestiche secondo quanto indicato all'Art. 49;
- i) dati sull'autocompostaggio (quali numero di compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.);
- j) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento contrattuale e la mansione;
- k) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nello svolgimento delle prestazioni, di eventuali fatti accidentali accaduti, di eventuali atti vandalici rilevati;
- l) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature impiegati e delle motivazioni;
- m) la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto e dei veicoli adibiti agli spazzamenti, lavaggio strade, ecc., secondo le rilevazioni di cui all'Art. 24.

La *banca dati accessibile via web* deve essere attivata entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'appalto fatta eccezione per il database relativo alla misurazione puntuale del RUR e dell'organico che invece deve essere attivo fin dal primo avvio dell'appalto. La predetta *banca dati* deve contenere ogni altra informazione che possa consentire a ciascun Comune convenzionato un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. I dati riferiti a ciascun mese devono essere aggiornati entro il quindicesimo giorno del mese successivo, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata. In tali casi, è necessario che l'Appaltatore informi senza indugio il Responsabile del procedimento e il/i Comune/i interessato. I dati devono potere essere estratti in file editabili, tipo *word* e *excel*.

2. L'Appaltatore deve presentare al Responsabile del procedimento presso il Comune capofila, entro la

fine del sesto mese dalla stipulazione del contratto e, successivamente, ogni sei mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta dal responsabile, riepilogativa, per ciascun Comune convenzionato, delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti tramite la *banca dati* indicato al comma 1, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a indicare, inoltre, tutte le informazioni previste dal paragrafo 4.4.7 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*) e a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che i Comuni convenzionati si riservano di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.

Art. 18 Criteri generali per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto:

- a) con la massima cura e puntualità;
- b) con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte degli utenti.

2. I servizi di raccolta e trasporto sono eseguiti sia per la popolazione insediata all'atto della sottoscrizione del contratto sia per quella ulteriore che eventualmente si insedierà in futuro. Le variazioni della popolazione non danno luogo a revisioni o a variazioni del corrispettivo contrattuale, salvo quanto sopra previsto in relazione alla variazione delle utenze.

3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni e i relativi *standard* qualitativi e quantitativi sono descritti nel progetto, negli Allegati al progetto, nel Capitolato e negli Allegati al Capitolato.

Art. 19 Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) segnalare al Responsabile del procedimento presso il Comune capofila e a ciascun Comune convenzionato interessato circostanze e fatti riferiti a:
 - 1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
 - 2) qualsiasi altra irregolarità quale, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
- b) fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

2. Qualora l'Appaltatore individui rifiuti abbandonati, ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Responsabile del procedimento presso il Comune capofila e a ciascun Comune.

3. L'Appaltatore è tenuto a un'ispezione visiva dei rifiuti all'atto della raccolta. In presenza di contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, ecc.) con rifiuti diversi da quelli ai quali i medesimi contenitori sono dedicati, l'Appaltatore non deve provvedere al prelievo dei rifiuti, ma deve apporre sui contenitori un adesivo di non conformità. Il formato e il testo dell'adesivo devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. L'Appaltatore provvede al prelievo dei rifiuti in questione non prima di ventiquattro ore e non oltre quarantotto ore dall'apposizione dell'adesivo.

Art. 20 Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento

1. L'Appaltatore è tenuto a trattare conformemente a ogni previsione normativa e amministrativa applicabile tutti i rifiuti raccolti in esecuzione del presente appalto, sostenendo tutti i relativi costi, fatta eccezione per le frazioni merceologiche che sono indicate di seguito:

- a) rifiuti di carta e cartone (codice EER 15 01 01 e codice EER 20 01 01);
- b) rifiuti di vetro (codice EER 15 01 07 e codice EER 20 01 02).

2. Con riferimento ai rifiuti di imballaggi in plastica (codice EER 15 01 02) e ai rifiuti di imballaggi metallici (codice EER 15 01 04), l'Appaltatore sostiene unicamente i costi del trattamento che consiste nella loro separazione in due frazioni merceologiche omogenee e distinte.
 3. I rifiuti di carta e cartone (codice EER 15 01 01 e codice EER 20 01 01), i rifiuti di vetro (codice EER 15 01 07 e codice EER 20 01 02) e, dopo la separazione di cui al comma 2, i rifiuti di imballaggi in plastica (codice EER 15 01 02) e i rifiuti di imballaggi metallici (codice EER 15 01 04) devono essere consegnati agli impianti individuati ai sensi degli allegati tecnici alle convenzioni stipulate dai Comuni convenzionati con i consorzi della filiera del CONAI nell'ambito dell'Accordo quadro ANCI-CONAI e con CORIPET nell'ambito dell'accordo ANCI-CORIPET.
 4. Il tipo di trattamento dei rifiuti deve essere scelto in funzione delle caratteristiche merceologiche delle diverse frazioni di rifiuto e deve rispettare la gerarchia gestionale di cui all'art. 179 del T.U.A. In ordine di priorità, di conseguenza, devono essere scelti il riciclaggio e le altre forme di recupero, riservando lo smaltimento ai soli casi in cui questi non siano possibili. Il tipo di trattamento deve essere scelto, poi, in modo da garantire la massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata, secondo il metodo di calcolo disciplinato dalla normativa della Regione Lombardia.
 5. Tutti i rifiuti, quindi, anche quelli elencati alle lettere a) e b) del comma 1 e quelli elencati al comma 2, devono essere trasportati dall'Appaltatore a stazioni/piattaforme di trasferimento, a siti di stoccaggio e a impianti di trattamento in possesso delle autorizzazioni di Legge al fine di avviarli alle specifiche operazioni come previsto dalla normativa vigente.
 6. La scelta delle stazioni/piattaforme di trasferimento, dei siti di stoccaggio e degli impianti di trattamento compete all'Appaltatore, fatta eccezione per i rifiuti elencati alle lettere a) e b) del comma 1 e quelli elencati al comma 2. Per questi ultimi, si tiene conto di quanto disposto dagli allegati tecnici alle convenzioni stipulate dal Comune con i consorzi della filiera del CONAI e con CORIPET.
 7. I costi di trattamento a carico dell'Appaltatore sono remunerati con l'applicazione, alle quantità di rifiuti consegnate agli impianti di trattamento e rendicontate, dei prezzi unitari a base di gara, sottratto il ribasso offerto. Tali prezzi comprendono anche i costi delle analisi merceologiche e delle caratterizzazioni dei rifiuti previsti dalla normativa vigente o che si rendano comunque necessarie per esigenze tecniche al fine del corretto e regolare svolgimento delle operazioni nonché i tributi di legge (ove previsti).
 8. Spettano rispettivamente a ciascun Comune:
 - a) i ricavi per la cessione dei rifiuti quelli elencati alle lettere a) e b) del comma 1 e quelli elencati al comma 2 ai consorzi della filiera del CONAI, a CORIPET o a terzi, nonché i relativi costi di trattamento;
 - b) i ricavi per la cessione dei RAEE e degli olii vegetali esausti, laddove previsti.
- È fatta salva l'applicazione delle norme sul fattore di *sharing* emanate dall'ARERA.
9. L'Appaltatore è tenuto a garantire il possesso da parte delle stazioni/piattaforme di trasferimento, dei siti di stoccaggio e degli impianti di trattamento di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.
 10. L'Appaltatore garantisce il trattamento dei rifiuti in modo continuativo. Non sono mai giustificate sospensioni o interruzioni, neppure parziali, delle attività di trattamento. A tale scopo, l'Appaltatore deve premunirsi di avere la possibilità di conferire in modo continuativo i rifiuti a impianti funzionanti e in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.
 11. I costi di trasporto di tutti i rifiuti raccolti, nessuno escluso, a stazioni/piattaforme di trasferimento, a siti di stoccaggio e a impianti di trattamento sono a carico dell'Appaltatore.
 12. Se gli impianti di destinazione disponibili distano più di 50 km dal centro del Comune più vicino ai medesimi impianti, è riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo integrativo per i km eccedenti i 50 e fino a un'eccedenza massima di 50 km. I corrispettivi integrativi a base di gara (soggetti a ribasso) sono quelli indicati all'Art. 3, tabella 5. La distanza è calcolata dal centro del Comune più vicino all'impianto fino all'ingresso all'impianto stesso. Non si terrà conto dei km eccedenti rispetto al più vicino impianto di destinazione disponibile.
 13. L'applicazione del comma 12 è esemplificata con due casi nei commi 14 e 15.
 14. Nel caso di impianto distante 70 km dal centro del Comune più vicino, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, eseguito con un costipatore da 23-25 m³, è riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di 0,32 euro x 20 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 64,00 più IVA. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.
 15. Nel caso di impianto distante 120 km dal centro del Comune più vicino, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, eseguito con un costipatore da 23-25 m³, è riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di 0,32 euro x 50 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 160,00 più IVA, perché sono

considerati solo i km eccedenti fino a 50 e quelli ulteriori non sono considerati. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

16. Alla data di avvio dell'appalto, possono essere vigenti contratti tra uno o più Comuni e impianti per il trattamento del RUR. In tal caso:

- a) l'Appaltatore deve trasportare il RUR a tali impianti e il costo di trasporto è incluso nella base di gara con corrispettivo a corpo;
- b) i costi di trattamento e i relativi tributi di legge (ove previsti) sono a carico del Comune o dei Comuni interessati fino alla scadenza dei contratti tra il Comune o i Comuni in questione e gli impianti per il trattamento del RUR;
- c) alla scadenza dei contratti tra il Comune o i Comuni interessati e gli impianti per il trattamento del RUR, l'Appaltatore è tenuto a individuare uno o più impianti per il trattamento del RUR e a sostenere direttamente i costi per il trattamento del RUR come prestazione di base con corrispettivo a misura. Il costo del trasporto è incluso nella base di gara con corrispettivo a corpo.

Art. 21 Assistenza tecnica e amministrativa

1. Il Comune capofila stipula direttamente con i consorzi della filiera del CONAI e con CORIPET le convenzioni previste dall'accordo quadro ANCI – CONAI e dall'accordo ANCI – CORIPET e incassa direttamente i corrispettivi che gli sono dovuti per i rifiuti di imballaggi conferiti. È fatta salva l'applicazione del fattore di *sharing* secondo le norme emanate dall'ARERA.

2. L'Appaltatore fornisce assistenza tecnica e amministrativa al Comune per i rapporti con i consorzi della filiera del CONAI e con CORIPET in merito a:

- a) gestione degli adempimenti a carico del Comune derivanti dalle convenzioni stipulate dallo stesso con i consorzi della filiera del CONAI e con CORIPET;
- b) verifica periodica della corrispondenza delle quantità di rifiuti consegnate dall'Appaltatore con le quantità rendicontate dai consorzi del CONAI e da CORIPET;
- c) presenza alle analisi merceologiche periodiche in rappresentanza del Comune e a tutela dei suoi interessi;
- d) verifica della corrispondenza dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi del CONAI e da CORIPET con quelli effettivamente dovuti in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti e al grado di purezza degli stessi;
- e) coordinamento in nome e per conto del Comune con i rappresentanti dei consorzi del CONAI e di CORIPET.

3. L'Appaltatore deve fornire al Comune la consulenza per la scelta delle migliori soluzioni gestionali tra quelle offerte dalle convenzioni con i consorzi del CONAI e CORIPET in termini di efficacia, di efficienza e di convenienza economica.

4. L'Appaltatore deve operare per garantire al Comune i massimi corrispettivi spettanti in relazione alle convenzioni stipulate dal Comune stesso con i consorzi del CONAI e CORIPET.

Art. 22 Monitoraggio della quantità di rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti e mettere a disposizione di ciascun Comune convenzionato i pesi suddivisi per codici EER, per impianto di destinazione e per tipo di trattamento (smaltimento, recupero, ecc.). A ciascun Comune convenzionato devono essere attribuiti i pesi dei propri rifiuti riscontrati durante la raccolta.

2. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del T.U.A.). Si rinvia, inoltre, a quanto disposto nell'Art. 17 del Capitolato.

3. La pesatura deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata ai sensi della normativa vigente o in alternativa tramite l'utilizzo di apposita strumentazione tecnologica atta a tale scopo e anch'essa certificata secondo la normativa vigente.

4. Devono essere registrate anche le altre informazioni rilevabili con la pesatura richieste all'Art. 17.

Art. 23 Sede operativa

1. L'Appaltatore deve disporre, entro la data di avvio dell'appalto, di una o più sedi operative anche articolate in immobili ubicati in più luoghi. La localizzazione della sede operativa deve essere comunicata al Comune capofila almeno cinque giorni prima della data di avvio dell'appalto.

2. La sede operativa deve essere dotata di:
 - a) uffici;
 - b) servizi per il personale (quali, per esempio, locali spogliatoio e servizi igienici, eventuale mensa);
 - c) parcheggio per i veicoli;
 - d) magazzino di deposito dei contenitori, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle scorte;
 - e) adeguati piazzali esterni di manovra e parcheggio.
3. La sede operativa deve essere dotata, inoltre, di telefono, fax e di posta elettronica ordinaria e certificata.
4. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati, decorosi.

Art. 24 Veicoli

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.
2. I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente.
3. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli per lo spazzamento, devono essere nuovi di fabbrica. Essi devono corrispondere alla categoria di omologazione Euro 6. I veicoli con vasca da 5 – 7 metri cubi per la raccolta domiciliare, i minicompattatori da 8 metri cubi e i costipatori da 5 metri cubi devono avere alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a GPL.
4. I veicoli utilizzati per il servizio devono recare esternamente le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e i riferimenti del presente appalto, così come sarà concordato con i Comuni convenzionati. Tali scritte devono essere bene visibili alla generalità del pubblico.
5. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
6. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura dei danni (capitali, interessi, spese) derivanti da circolazione, furto, incendio.
7. I veicoli devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Fatte salve le ulteriori e più restrittive prescrizioni delle Autorità competenti, nel periodo invernale i veicoli impiegati in servizio devono essere dotati di pneumatici antineve o avere a bordo le idonee catene da impiegare prontamente in caso di necessità.
8. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio e delle circostanze anche occasionali che possono determinare l'alterazione dello stato dei luoghi.
9. L'Appaltatore si impegna:
 - a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
 - b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
 - c) a eseguire periodici lavaggi dei veicoli affinché siano in ottime condizioni di decoro e di igiene;
 - d) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
 - e) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresa la carrozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
10. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del servizio e per i trasbordi né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
11. Ciascun Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L'Appaltatore accetta sin d'ora le verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Responsabile del procedimento o gli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale ordineranno che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.

12. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

13. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.

14. Tutti i veicoli per la raccolta del RUR e tutte le spazzatrici adibite alle operazioni di spazzamento devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS e di comunicazione GSM/GPRS/UMTS per la verifica del regolare svolgimento del servizio.

15. L'Appaltatore deve monitorare costantemente la movimentazione dei veicoli attraverso una strumentazione informatica che assicuri:

- 1) *tracking* e *tracing* dei mezzi;
- 2) rilevazioni in base al tempo di transito o alla distanza percorsa (per esempio, ogni 2 minuti o ogni 2 km);
- 3) visualizzazione in tempo reale tramite richiesta della posizione di uno o più veicoli;
- 4) memorizzazione e visualizzazione su mappa cartografica digitale dei percorsi effettuati.

L'interfaccia operativa deve essere semplice e di immediata fruizione e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- 1) *web based*;
- 2) cartografia dettagliata e *zoomabile* con l'area di operatività dei mezzi;
- 3) menù per la visualizzazione contemporanea di uno o più mezzi sulla cartografia;
- 4) possibilità di associare icone a gruppi o tipologie di eventi;
- 5) possibilità di visualizzare, in modo chiaro e immediato, lo stato dei sensori monitorati dai dispositivi di bordo;
- 6) area *report* con le attività effettuate dai veicoli secondo *queries* per singolo veicolo, per tutti i veicoli, per data e ora, ecc.

17. I dati del monitoraggio del percorso dei veicoli devono potere essere archiviati su supporto informatico. L'Appaltatore deve mettere a disposizione di ciascun Comune convenzionato via *web*, con attribuzione di identificativo e *password*, i seguenti resoconti:

- 1) rapporto giornaliero dei percorsi svolti;
- 2) rapporto dei numeri civici serviti, suddivisi per categoria e frazione merceologica di raccolta;
- 3) rapporto giornaliero degli eventi:
 - a) soste;
 - b) punti di raccolta serviti;
 - c) azionamento degli apparati di bordo;
 - d) azionamento del compattatore;
 - e) azionamento della lancia;
 - f) azionamento delle spazzole spazzatrici;
 - g) km spazzati;
 - h) tempi di guida;
 - i) altri *report* su richiesta di ciascun Comune convenzionato;

4) rapporto sugli interventi di rimozione di discariche abusive entro cinque giorni dalla esecuzione.

18. I veicoli per la raccolta dei RUR e dei rifiuti organici devono essere dotati di sistemi di identificazione dei contenitori e di sistemi di rilevamento e di registrazione degli svuotamenti effettuati attraverso la lettura di *transponder* RFID UHF associati a ogni soggetto tenuto al pagamento della TARI. L'Appaltatore deve risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problematica insorta nel riconoscimento dei contenitori dotati di *transponder* RFID UHF e deve garantire per tutta la durata dell'appalto l'efficienza e la manutenzione di tutte le strumentazioni e i dispositivi per il rilevamento e la registrazione del numero degli svuotamenti. L'Appaltatore deve organizzarsi per sostituire tempestivamente i veicoli per la raccolta dei RUR e dei rifiuti organici nei casi di guasti o malfunzionamenti con altri veicoli equipaggiati per garantire il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti. Il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti dei contenitori dei RUR e dei rifiuti organici devono essere accurati e continuativi per la costituzione e il costante aggiornamento della banca dati prevista all'Art. 49.

Art. 25 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. L'Appaltatore deve fornire e consegnare i contenitori secondo le previsioni dell'**Allegato 6**. Nei casi in

cui non è richiesta la fornitura e la consegna dei contenitori nell'**Allegato 6**, le utenze utilizzano i contenitori già in loro possesso prima dell'avvio dell'appalto.

2. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono rispettare i requisiti tecnici elencati nell'**Allegato 5**.

3. Inoltre, i contenitori forniti dall'Appaltatore devono:

- a) nel caso di contenitori rigidi essere composti almeno dal 100% di materiale riciclato;
- b) nel caso di sacchi, essere composti almeno dal 50% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- c) recare, di ciascun Comune convenzionato, il rispettivo *logo*;
- d) nel caso di contenitori rigidi, essere dotati di codice identificativo stampigliato a caldo. I codici identificativi devono essere diversi per ciascun contenitore.

4. Tutti i contenitori rigidi forniti dall'Appaltatore devono essere dotati di:

- a) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;
- b) appositi adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre e altre informazioni eventualmente fornite da ciascun Comune convenzionato. Gli adesivi e le serigrafie devono essere realizzati in materiale per esterni e garantiti per almeno sette anni. Il *layout* grafico e i contenuti degli adesivi e delle serigrafie devono essere concordati con ciascun Comune convenzionato e da questo approvati. Gli adesivi e le serigrafie devono avere una superficie almeno pari al 60% della superficie della facciata del contenitore sulla quale sono apposti. La realizzazione, l'apposizione e la sostituzione (ogniquale volta necessaria) degli adesivi sono a carico dell'Appaltatore.

5. I contenitori, fatta eccezione per i sacchi, devono:

- a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
- b) essere dotati di idoneo coperchio;
- c) permettere la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato e manuale;
- d) avere superfici interne lisce e spigoli arrotondati;
- e) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- f) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche.

6. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori restano di proprietà di ciascun Comune convenzionato, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Appaltatore di risarcimenti, indennizzi e compensi. Il presente comma non si applica ai contenitori per i quali nell'**Allegato 6** è previsto il noleggio.

7. L'Appaltatore deve consegnare agli utenti i contenitori per la raccolta domiciliare e collocare su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico i contenitori per la raccolta stradale.

8. Ai fini della consegna dei contenitori, l'Appaltatore deve eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini sono:

- a) individuazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche da servire;
- b) dimensionamento puntuale delle volumetrie dei contenitori da consegnare sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna utenza, valutando di concerto con ciascun Comune convenzionato le istanze delle stesse;
- c) verifica della presenza di aree private interne (pertinenze degli immobili) idonee al posizionamento dei contenitori;
- d) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori.

9. L'Appaltatore deve predisporre le "schede di indagine e consegna" che devono essere compilate in occasione delle indagini e delle consegne e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'Appaltatore;
- b) dati identificativi dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- c) firma dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- d) dati dell'utenza:
 - 1) nome e cognome o denominazione;
 - 2) codice fiscale (nel caso di utenze domestiche) o codice fiscale e partita IVA (nel caso di utenze non domestiche);
 - 3) indirizzo di ubicazione;
 - 4) categoria, domestica o non domestica;
 - 5) tipologia immobiliare, condominiale o non condominiale;
 - 6) tipi di contenitori attualmente già in uso;

- 7) nome e cognome, indirizzo, telefono del soggetto referente dell'utenza che ritirerà i contenitori;
- e) tipo di contenitore, volume, codice alfanumerico (ove previsto), quantità per ogni frazione merceologica;
- f) annotazione sulla presenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori;
- g) annotazione sull'assenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori e sulla porzione di suolo pubblico più vicina della quale si deve proporre al Consorzio l'occupazione;
- h) dati identificativi e firma del rappresentante dell'utenza attestante che ha ricevuto in consegna i contenitori;
- i) data dell'indagine;
- j) data della consegna o della collocazione sul territorio.
10. Nel corso delle indagini territoriali e delle consegne dei contenitori, le schede devono essere compilate dall'addetto dell'Appaltatore e da questi sottoscritte. L'addetto deve ottenere la sottoscrizione della scheda anche da parte dell'utenza. All'atto della consegna dei contenitori, nelle schede devono essere riportati anche i relativi codici alfanumerici. Tali codici devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) delle utenze destinatarie. Non possono essere ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche.
11. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.). Ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi servizi e i tempi di avvio. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.
12. L'Appaltatore deve fornire ogni settimana a ciascun Comune convenzionato la rendicontazione in formato elettronico (tipo *excel*) delle indagini e delle consegne eseguite in ciascun giorno.
13. I dati di tutti i contenitori devono essere inseriti dall'Appaltatore in un archivio elettronico che deve contenere i dati riferiti all'utenza (nominativo, categoria domestica/non domestica, indirizzo di ubicazione dell'immobile, codice fiscale/Partita IVA) abbinati con i dati riferiti ai contenitori (quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati e, ove previsto, codice identificativo). Il predetto archivio deve essere trasmesso a ciascun Comune convenzionato entro due mesi dalla data di avvio dell'appalto e tenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore con le successive movimentazioni di contenitori e di utenze per tutta la durata del contratto. Al fine degli aggiornamenti, l'Appaltatore acquisisce da ciascun Comune convenzionato i dati dell'anagrafe della popolazione residente e dei contribuenti della TARI. L'archivio aggiornato deve essere trasmesso a ciascun Comune convenzionato ogni sei mesi a partire dalla data della prima consegna dell'archivio medesimo.
13. I luoghi dove porre i contenitori per la raccolta stradale sono stabiliti in accordo con ciascun Comune convenzionato e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite.
14. Con riferimento ai contenitori per il RUR, l'Appaltatore deve provvedere, oltre alla consegna agli utenti, anche all'associazione univoca degli stessi con l'assegnatario e tenere costantemente aggiornata la banca dati per la misurazione puntuale.
15. I costi per la consegna, la rimozione e il trattamento come rifiuti dei contenitori sono a carico dell'Appaltatore.
16. L'Appaltatore deve curare a proprie cure e spese la manutenzione e, qualora non più funzionali, la sostituzione dei contenitori che ha fornito.

Art. 26 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.
3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti dal codice civile, e di

oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 27 Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse;
- c) a notificare al Comune capofila l'elenco nominativo del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento contrattuale e le corrispondenti mansioni. L'Appaltatore deve comunicare al Comune capofila anche le eventuali variazioni del personale.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*). A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'**Allegato 7**.

3. I Comuni convenzionati sono estranei alle controversie anche di carattere stragiudiziale intercorrenti tra l'Appaltatore e il gestore uscente. È fatto obbligo all'Appaltatore di mallevare i Comuni convenzionati tenendoli indenni da qualunque incombenza e pretesa al riguardo.

4. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Art. 28 Personale, norme tecniche organizzative

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti devono indicare, per ciascuna prestazione, il numero degli addetti previsti, l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Il personale indicato in sede di offerta deve essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
- b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
- c) trasmettere al Comune capofila, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o l'inizio della sua anticipata esecuzione:
 - 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce all'ASL territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale delle tessere di riconoscimento previste dal D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente i predetti strumenti. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

3. L'Appaltatore è tenuto a organizzare per tutto personale un ciclo di corsi di formazione specifica per la riduzione degli impatti ambientali del servizio che comprenda almeno i seguenti argomenti:

- a) normativa pertinente;
- b) elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente;
- c) corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- d) modalità di conservazione dei documenti;
- e) metodi di acquisizione e gestione dei dati;

- f) conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
- g) metodi di esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto.

Tutto il personale deve partecipare a almeno una sessione formativa all'anno di quattro ore per tutta la durata dell'appalto. I formatori devono essere scelti sulla base delle competenze e delle esperienze professionali specifiche in materia ambientale. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune capofila per ciascuna sessione formativa entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza dell'appalto:

- a) il programma annuale delle sessioni formative;
- b) le date e i luoghi di svolgimento;
- c) gli argomenti oggetto della formazione per ciascuna sessione;
- d) i *curriculum* dei formatori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare al Comune capofila per ciascuna sessione formativa (e entro cinque giorni dalla conclusione della stessa) una copia conforme all'originale del registro delle presenze firmato dal personale che ha partecipato e dai formatori. L'Appaltatore ammette a assistere alle singole sessioni formative fino a cinque rappresentanti dei Comuni convenzionati.

Art. 29 Reperibilità del personale

1. Al fine di far fronte a eventuali emergenze e urgenze, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattrore al giorno.
2. Entro un massimo di un'ora dalla chiamata da parte del Comune interessato o del Responsabile del procedimento presso il Comune capofila, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite. La squadra interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari.
3. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve fornire a ciascun Comune convenzionato un recapito telefonico, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

Art. 30 Stipulazione del contratto, spese contrattuali e eventuale subentro

1. Ai sensi dell'art. 32, commi 14, del Codice, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'Ufficiale rogante del Comune capofila, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 31 Liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo risultante dall'offerta economica per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo è fatturato a ciascun Comune in rate mensili costanti posticipate e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Le quote di fatturazione del suddetto corrispettivo a corpo per ciascun Comune sono quelle che seguono:
 - a) 16,46% al Comune di Lomello;
 - b) 54,41% al Comune di Mede;
 - c) 6,48% al Comune di Olevano Lomellina;
 - d) 8,19% al Comune di Ottobiano;
 - e) 5,97% al Comune di Pieve Albignola;
 - f) 6,63% al Comune di Scaldasole;
 - g) 1,36% al Comune di Valeggio;
 - h) 0,49% al Comune di Villa Biscossi.
2. Il corrispettivo per le prestazioni di base e per le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura è fatturato mensilmente a ciascun Comune, separatamente dalle prestazioni di base con corrispettivo a corpo, in relazione alle prestazioni eseguite e rendicontate e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte degli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale individuati da ciascun Comune convenzionato, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali,

ferma restando la facoltà del Responsabile del procedimento presso il Comune capofila e degli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale, di procedere a verifiche a posteriori. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 17 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni di ciascun Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

4. Per eventuali ritardi nel pagamento, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti pubblici.

5. Resta espressamente esclusa ogni forma di solidarietà dei Comuni convenzionati dal lato passivo sicché in caso di inadempimento di uno di essi l'Appaltatore potrà agire nei soli confronti dello stesso Comune convenzionato che si sia reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali.

6. L'Appaltatore è tenuto a emettere fattura sulla base delle risultanze contabili redatte mensilmente dagli organi competenti alle inerenti attività di direzione e controllo tecnico-contabile sull'espletamento dei servizi di igiene ambientale individuati da ciascun Comune convenzionato e vistate dal Responsabile del procedimento al netto degli importi relativi ai servizi non resi e sempre ferma e salva la facoltà del Comune o del Responsabile del procedimento presso il Comune capofila di effettuare verifiche *a posteriori*. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate, risultino non eseguite. Pertanto, nel caso in cui sia accertata *a posteriori* la mancata esecuzione di prestazioni da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo delle prestazioni non eseguite.

7. L'Appaltatore si impegna a presentare a ciascun Comune convenzionato, entro il 30 settembre di ogni anno, il PEF delle prestazioni, dettagliando le voci di costo.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

9. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore è regolato entro trenta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante il rilascio del DURC.

In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

10. È prevista l'erogazione dell'anticipazione a favore dell'Appaltatore pari al 20% del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

11. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

12. La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.

13. L'importo della garanzia di cui ai punti precedenti viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'anno contabile di riferimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune da effettuarsi integralmente entro il medesimo anno.

14. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con immediato obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

15. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 32 Adeguamento del corrispettivo

1. I corrispettivi a corpo e quelli a misura, sono soggetti a revisione, con cadenza annuale, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo

(incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).

2. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dell'organico, il corrispettivo è annualmente adeguato al numero reale di utenze domestiche e di utenze non domestiche beneficiarie del servizio. La consistenza delle utenze per le quali il corrispettivo a corpo a base di gara è stato definito è:

- a) tutte le utenze domestiche dei Comuni di Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio e Villa Biscossi;
- b) tutte le utenze domestiche del Comune di Mede meno centotrentacinque utenze domestiche compostatrici;
- c) tutte le utenze non domestiche di tutti i Comuni convenzionati per le quali è indicata la raccolta dell'organico. Le utenze non domestiche per le quali è indicata la raccolta dell'organico sono quelle appartenenti alle categorie "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto", "Case di cura e riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze", "Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori", "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", "Bar, caffè, pasticceria", "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "Plurilicenze alimentari e/o miste", "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio", "Discoteche, *night club*".

Da tale consistenza si parte per valutare l'incremento o il decremento delle utenze e per il conseguente adeguamento del corrispettivo contrattuale a partire dal secondo anno. Tale adeguamento in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, si ottiene applicando i prezzi unitari a utenza per anno indicati all'Art. 3, comma 3, lettera f), tabella 4, sottratto il ribasso offerto in sede di gara.

4. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, l'appaltatore è tenuto a riconoscere uno sgravio economico in caso di fuoriuscita di queste dal servizio di raccolta pubblico, come previsto dall'art. 238 comma 10 del d.lgs. 152/2006 e s. m. e i. Tale sgravio dovrà essere riconosciuto continuativamente fino alla fine dell'appalto permanendo la fuoriuscita delle utenze. L'entità dello sgravio è calcolata applicando, a seconda dei servizi previsti per le utenze fuoriuscite, i prezzi unitari a utenza per anno indicati all'Art. 3, comma 3, lettera f), tabella 4, sottratto il ribasso offerto in sede di gara.

5. Un incremento o un decremento del 10% delle utenze rispetto a quelle rilevate all'avvio dell'appalto non rileva per l'applicazione del presente articolo.

Art. 33 Codice di comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo Art. 36, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 34 Penali

1. Sono applicate le penali indicate nei successivi commi.

2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.

3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali diverso dal ritardo, rilevato od acquisito dal Responsabile del procedimento, in coordinamento con gli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo Responsabile del procedimento ed è passibile delle penali indicate nell'**Allegato 8**. Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con

posta elettronica certificata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento entro quindici giorni dall'acquisizione della notizia dell'inadempimento.

5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Responsabile del procedimento applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Responsabile del procedimento, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.

6. Le penali sono trattenute dal Comune convenzionato nel cui territorio si è verificato l'inadempimento, in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione con le somme dovute. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. I Comuni convenzionati hanno la facoltà di procedere all'escussione della garanzia fidejussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 35 Risoluzione del contratto

1. Le fattispecie di inadempimento dell'Appaltatore che si dovessero riscontrare anche solo nel territorio di un singolo Comune convenzionato costituiranno presupposto per la contestazione degli addebiti, con i conseguenti effetti, anche risolutivi, del contratto.

2. I Comuni convenzionati possono risolvere il contratto nelle ipotesi indicate all'art. 108, comma 1, del Codice. In tal caso si applica il comma 1-bis del medesimo articolo.

3. I Comuni convenzionati devono risolvere il contratto nell'ipotesi contemplate dall'art. 108, comma 2, lettera b), del Codice.

4. I Comuni convenzionati possono ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora il Responsabile del procedimento accerti, in coordinamento o su segnalazione degli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto, comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 4, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, i Comuni convenzionati possono risolvere il contratto valutando la gravità dell'inadempimento alla luce dell'ulteriore ritardo, fermo restando il pagamento delle penali.

6. I Comuni convenzionati possono risolvere il contratto qualora il Responsabile del procedimento accerti, in coordinamento o su segnalazione degli organi competenti alle attività di direzione e controllo sull'esecuzione del contratto presso ciascun Comune, comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il responsabile del procedimento, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

7. Il contratto può altresì essere risolto qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 34 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 113 bis, comma 4, del Codice.

8. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del Codice.

10. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

11. Il contratto non si risolve nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano

disposizioni o previsioni normative e/o amministrative (comprese quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dei Comuni convenzionati) innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente Capitolato. In tal caso verrà eventualmente applicato, sussistendone i presupposti, il regime delle varianti in fase di esecuzione.

Art. 36 Clausola risolutiva espressa

1. I Comuni convenzionati possono procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di 48 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
- c) frode dell'Appaltatore;
- d) subappalto non autorizzato dai Comuni convenzionati e/o in violazione delle disposizioni di legge;
- e) cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, i Comuni convenzionati possono avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato, previo contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte del Comune, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 37 Effetti della risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata da parte del Comune, qualora vi sia risoluzione per inadempimento imputabile all'Appaltatore.

2. È comunque fatto salvo il diritto da parte dei Comuni convenzionati di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 38 Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ciascun Comune ha facoltà di non procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 39 Divieto di cessione del contratto, recesso

1. L'Appaltatore non può cedere il contratto, neanche parzialmente.

2. I Comuni convenzionati possono avvalersi della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

3. Il recesso è comunicato da parte dei Comuni convenzionati all'Appaltatore con un preavviso di almeno

venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

4. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109, commi da 1 a 6, del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

5. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 40 Subentro

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) o di altro soggetto competente per Legge, l'appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. La presente clausola può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

2. In alternativa, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del Codice.

3. L'Appaltatore accetta il subentro di cui al comma 1 e al comma 3 senza potere richiedere alcunché né al Comune né al soggetto subentrante a qualsiasi titolo, quale compenso, indennizzo, risarcimento.

4. L'Appaltatore si impegna a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso disubentro, anche parziale, di altro soggetto al Comune.

Art. 41 Esecuzione d'ufficio

1. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, i Comuni convenzionati possono fare eseguire a proprie strutture o a terzi le prestazioni necessarie per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le penali di cui al precedente 4, gli oneri sostenuti e gli eventuali danni subiti. Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall'Art. 34, può essere riscosso direttamente dai Comuni convenzionati mediante l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 42 Controversie

1. Le controversie tra il Comune e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Pavia.

Art. 43 Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali eventualmente concessi in uso dai Comuni convenzionati o da società partecipate all'Appaltatore devono essere restituiti, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, fatto salvo il naturale deterioramento dovuto a un uso corretto degli stessi beni.

Art. 44 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al Codice, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), nelle parti ancora vigenti, al codice civile in quanto applicabili, al D.M. n. 49

*Comuni di Lomello, Mede, Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio e Villa
Biscossi, convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

Provincia di Pavia

del 7 marzo 2018, al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 81/2008 e alle altre norme di legge applicabili.

PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO

Art. 45 Organizzazione territoriale delle prestazioni

1. Ai fini dei servizi di raccolta e trasporto, il territorio di ciascun Comune è considerato appartenente alla medesima area omogenea.
2. Quando non è previsto diversamente dagli articoli della presente Parte II, le prestazioni sono da eseguire in tutti i Comuni convenzionati.

Art. 46 Raccolta domiciliare

1. Gli utenti espongono i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei giorni e negli orari previsti per il prelievo o lo svuotamento.
2. In deroga alla regola generale enunciata al comma 1, ciascun Comune convenzionato, laddove lo ritenga opportuno, si riserva di chiedere all'Appaltatore di eseguire la raccolta domiciliare anche entrando in aree private (per esempio, cortili, aree condominiali, aree aziendali, ecc.) e l'Appaltatore è tenuto a adempiere tale richiesta senza oneri aggiuntivi.

Art. 47 Programmazione

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è redatto, stampato su carta riciclata e distribuito agli utenti dall'Appaltatore entro il mese di dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I contenuti del calendario devono essere preventivamente approvati da ciascun Comune convenzionato. Il calendario deve contenere i giorni e gli orari di raccolta con riferimento a ciascun anno solare ricompreso nel periodo di vigenza dell'appalto e specificare le modalità del conferimento dei rifiuti. Il calendario deve contenere tutti i giorni dell'anno, anche quelli in cui non si eseguono raccolte o altre prestazioni di cui al presente appalto. Inoltre, il *file* del calendario deve essere consegnato annualmente dall'Appaltatore a ciascun Comune convenzionato per la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
2. Ai fini del presente appalto sono considerati come giorni non lavorativi tutte le domeniche e le seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 02 giugno, 15 agosto, San Martino e San Marziano (quarta domenica di agosto), 01 novembre, 08 dicembre, Natale, Santo Stefano. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con una giornata festiva, lo stesso deve essere garantito il primo giorno successivo non festivo; qualora la giornata festiva cada di sabato, il servizio deve essere comunque recuperato il lunedì. In ogni caso, l'Appaltatore deve provvedere con congruo anticipo a informare efficacemente tutte le utenze interessate, con strumenti e modalità preventivamente concordati con ciascun Comune convenzionato. Le predette regole generali sono derogate su richiesta di ciascun Comune convenzionato al verificarsi di nuove necessità.
3. I servizi di raccolta domiciliare devono iniziare dalle ore 6.00 a.m. Per i rifiuti urbani di vetro, la raccolta deve essere eseguita non prima delle ore 8.00 a.m. La raccolta presso tutte le scuole deve essere eseguita fuori della fascia oraria di ingresso e di uscita degli studenti, coincidente con il massimo afflusso di automobili e di pedoni.
4. L'Appaltatore deve redigere e consegnare ogni anno a ciascun Comune convenzionato e agli utenti il calendario dei servizi di raccolta entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entro il termine di cui al periodo precedente del presente comma, l'Appaltatore deve consegnare a ciascun Comune convenzionato anche il file del predetto calendario in formato grafico e con caratteristiche estetiche idonee per la pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune stesso. Il primo anno di appalto, il calendario deve essere consegnato entro il termine concordato con ciascun Comune convenzionato.

Art. 48 Organizzazione delle principali raccolte differenziate

1. Per principali raccolte differenziate, si intendono quelle relative a:
 - a) rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - a) rifiuti di carta e cartone;
 - b) rifiuti di vetro;
 - c) rifiuti di imballaggi di plastica e imballaggi metallici;

- d) rifiuti ingombranti;
 - e) RUR e, per utenze selezionate, rifiuti di PAS;
 - f) rifiuti vegetali.
2. Le modalità delle principali raccolte differenziate e le relative frequenze per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sono indicate nel progetto e schematizzate nell'**Allegato 6**.

Art. 49 Conteggio dei prelievi dei RUR

1. L'Appaltatore deve provvedere al rilevamento del volume dei RUR conferiti da ciascuna utenza domestica e da ciascuna utenza non domestica.
2. Il rilevamento del volume dei RUR in coerenza con l'organizzazione dei diversi servizi di raccolta, avviene attraverso:
 - a) sacchi e contenitori rigidi dotati di *transponder* RFID UHF e veicoli muniti dei dispositivi di lettura;
 - b) appositi *hardware* e *software*.
3. Sin dalla data di avvio dell'appalto, l'Appaltatore struttura con un idoneo applicativo *software* una banca dati recante l'associazione delle seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi di ciascuna utenza domestica (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di ubicazione dell'immobile) e di ciascuna utenza non domestica (ditta, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di ubicazione dell'immobile);
 - b) codici dei *transponder* RFID UHF di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica;
 - c) volume unitario di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica;
4. L'Appaltatore è tenuto a rilevare continuativamente e a integrare nella banca dati di cui al comma 2, il numero degli svuotamenti o di conferimenti rilevati per ciascun contenitore per i RUR associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica.
5. La banca dati deve essere costantemente tenuta aggiornata dall'Appaltatore con la movimentazione di utenze e contenitori e con il numero di svuotamenti. La banca dati deve essere resa accessibile in qualsiasi momento via *web* a ciascun Comune convenzionato tramite codice identificativo e *password* con la possibilità di estrazione integrale dei dati in formato *excel* o simili.
6. La banca dati deve potere essere utilizzata per l'applicazione della TARI puntuale e, quindi, deve essere strutturata dall'Appaltatore per consentire di associare in modo univoco i conferimenti di RUR a ciascuna utenza.
7. L'Appaltatore deve fornire a ciascun Comune convenzionato la licenza *software* dell'applicativo utilizzato per la gestione della banca dati per almeno due operatori.

Art. 50 Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Il servizio riguarda i rifiuti ingombranti, cioè i rifiuti voluminosi (quali, per esempio, materassi, divani, reti metalliche, ecc.) e i grandi RAEE (quali, per esempio, frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria, televisori, *monitor*, *computer*, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) prodotti dalle utenze domestiche.
2. Il servizio prevede che i rifiuti indicati al comma 1 siano ritirati al domicilio dell'utente previa prenotazione al servizio informativo telefonico con definizione del giorno e dell'orario di raccolta. Il tempo di evasione massimo delle richieste non deve essere superiore a quattordici giorni dalla prenotazione e possono essere ritirati al massimo cinque pezzi o, in alternativa, due metri cubi di rifiuti per prenotazione per ciascun utente. Al momento della prenotazione, l'Appaltatore deve comunicare all'utente il codice identificativo della prenotazione stessa per consentirne la tracciabilità.
3. L'Appaltatore deve trasmettere settimanalmente a ciascun Comune convenzionato l'elenco delle prenotazioni pervenute e le relative tempistiche di intervento unitamente all'indicazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti raccolti.
4. I rifiuti sono conferiti dagli utenti al bordo della via pubblica o soggetta a uso pubblico nel giorno e nell'orario prenotati.
5. L'Appaltatore non è tenuto di norma al ritiro dei rifiuti all'interno di abitazioni o proprietà private, salvo che per utenti con problemi di deambulazione e senza conviventi, per i quali il ritiro deve avvenire all'interno di abitazioni o proprietà private previa verifica con ciascun Comune convenzionato del possesso dei necessari requisiti da parte dell'utente.

6. I rifiuti devono essere tenuti separati per frazioni merceologiche omogenee dall'Appaltatore.
7. I rifiuti contenenti circuiti refrigeranti, quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e gli altri RAEE devono essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari precauzioni per l'ammasso e il trasporto per evitare danni a persone, cose e ambiente.
8. Sono compresi nel corrispettivo a corpo venti servizi di raccolta all'anno. Ogni utente può conferire, a ogni passaggio prenotato, un volume di rifiuti non eccedente due metri cubi e un numero di pezzi non superiore a quattro.

Art. 51 Raccolta e trasporto di pile, farmaci

1. I contenitori presenti nel territorio devono essere svuotati almeno una volta ogni due settimane e, comunque, anche con frequenza maggiore se i medesimi contenitori si colmano prima.
2. I contenitori sono collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico e, ove possibile, nelle vicinanze delle farmacie per i rifiuti di farmaci e dei rivenditori per i rifiuti di pile.

Art. 52 Spazzamento meccanizzato

1. Il servizio di spazzamento consiste nella raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Esso è strettamente correlato a altre attività di competenza di ciascun Comune convenzionato quali, per esempio, la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione del manto stradale, ecc. L'Appaltatore deve di conseguenza coordinarsi con ciascun Comune convenzionato al fine di ottimizzare l'efficacia del proprio operato nello spazzamento.
2. Il servizio riguarda, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze, i piazzali, i viali, i parcheggi, le aree e i passaggi pedonali, le piste ciclabili e gli altri spazi pubblici o soggetti a uso pubblico al fine di garantire condizioni permanenti di igiene e di decoro.
3. Al termine del servizio, le aree devono risultare sgombre da detriti, foglie e da rifiuti di qualsiasi genere quali carte, bottiglie, lattine, ecc.
4. Il servizio include il lavaggio stradale lungo tutta la lunghezza della sede stradale, con utilizzo di spazzatrice dotata di apposito dispositivo.
6. L'Appaltatore deve utilizzare veicoli e attrezzature tali da assicurare ottimi risultati di pulizia.
7. L'Appaltatore deve adottare tutti i necessari accorgimenti per evitare di sollevare polvere e arrecare ingiustificati disagi all'utenza.
8. Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore deve elaborare un programma dettagliato degli spazzamenti (indicante le vie, le piazze, ecc., le modalità e le frequenze di intervento, ecc.) in funzione delle caratteristiche urbanistiche del territorio e coerente con gli *standard* prescritti. Il programma è teso al raggiungimento di elevati obiettivi qualitativi. Il programma deve essere corredato da un piano dei divieti di sosta dei veicoli mirante a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il piano dei divieti di sosta dei veicoli proposto dall'Appaltatore deve essere approvato da ciascun Comune convenzionato che lo può, quindi, anche modificare. Al fine di garantire l'efficienza del servizio, ciascun Comune convenzionato emana apposite ordinanze per il divieto di sosta programmata, unitamente alla posa dei relativi cartelli, secondo giorni e orari concordati.
9. Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore può richiedere, ove necessario, l'intervento della Polizia Locale competente per territorio.
10. I mezzi utilizzati non devono arrecare danni alla pavimentazione sulla quale operano. Particolare attenzione deve essere posta sulle pavimentazioni delicate quali quelle rivestite, per esempio, con porfido, sampietrini, ecc.
11. All'inizio del turno di spazzamento, l'autospazzatrice deve avere il serbatoio dell'acqua pieno. Per i successivi rifornimenti ciascun Comune convenzionato comunica i punti di prelievo di acqua. È fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare esclusivamente i punti di prelievo autorizzati.
12. L'efficacia del servizio reso deve soddisfare, almeno nel momento immediatamente successivo al passaggio dell'automezzo di spazzamento, gli *standard* minimi qualitativi indicati nella tabella che segue.

Parametro	per ogni 10 m lineari, spazzamento meccanizzato
Sacchi di rifiuti a terra	Non applicabile
Deiezioni animali	Possibile

Parametro	per ogni 10 m lineari, spazzamento meccanizzato
Presenza di foglie*	<10 g
Presenza di cartacce o medi rifiuti	<5 unità
Presenza di mozziconi di sigarette **	<10 unità
Presenza di altro rifiuto visibile***	<5 g

Tabella 4

*Non applicabile in aree alberate e nel periodo di defogliamento o in concomitanza con operazioni di taglio del verde.

**Non applicabile in pavimentazioni a selciato o pavé.

***Non applicabile alla presenza di erbacce e verde in periodi di taglio del verde e decespugliamento.

13. Ciascun Comune convenzionato si riserva la possibilità di verifica del raggiungimento degli *standard* qualitativi attesi in ciascuna delle vie interessate dagli interventi, su una lunghezza non inferiore ai cento metri lineari e a una distanza temporale inferiore a sessanta minuti dal passaggio effettivo (documentato da monitoraggio in continuo sui mezzi adibiti al servizio). Ciascun Comune convenzionato segnala all'Appaltatore la data e l'orario di verifica, in modo che possa partecipare anche un suo rappresentante, ma indica l'area solo nei sessanta minuti antecedenti la verifica. Il mancato rispetto degli *standard* di qualità può dare adito all'applicazione di una penale.

14. I Comuni interessati dalla prestazione sono indicati nell'**Allegato 6** e le specifiche del servizio sono indicate nell'**Allegato 4**.

Art. 53 Gestione dei centri comunali di raccolta dei Comuni di Lomello, Mede, Olevano Lomellina, Ottobiano

1. L'Appaltatore deve provvedere alla gestione dei centri comunali di raccolta indicati nella tabella che segue.

Comune	orari minimi di apertura al pubblico	fornitura e posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	rifiuti conferibili
Lomello	tre ore settimanali, il sabato dalle 9:00 alle 12:00	sì, come da Allegato 6	
Mede	ventuno ore settimanali, così suddivise: a) il martedì dalle 8:00 alle 13:00; b) il mercoledì dalle 13:30 alle 17:30; c) il giovedì dalle 14:30 alle 17:30; d) il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17:30	no	tutte le tipologie di rifiuto previste nel "Regolamento Piazzola Ecologica" del Comune reperibile al link https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/640765/Regolamento%20Piazzola%20Ecologica.pdf
Olevano Lomellina	sei ore settimanali	sì, come da Allegato 6	
Ottobiano	due ore settimanali, il sabato dalle 14:00 alle 16:00	sì, come da Allegato 6	

2. I CCR costituiscono dotazioni strutturali infungibili nel territorio dei Comuni convenzionati. La loro gestione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'intera durata del contratto. Ai CCR possono accedere tutti gli

utenti delle fasce domestica e non domestica.

3. La planimetria del CCR di Mede è contenuta nell'**Allegato 10**.

4. Le operazioni di movimentazione dei contenitori nel CCR devono avvenire in orari diversi rispetto a quelli di apertura al pubblico, al fine di evitare ogni possibile interferenza con gli utenti della struttura e garantire la massima sicurezza.

5. L'Appaltatore deve garantire la presenza di almeno un operatore durante gli orari di apertura. Il personale deve essere in grado di relazionarsi con gli utenti in maniera educata, mantenendo sempre un comportamento ineccepibile e leale nei confronti sia degli utenti sia del Comune convenzionato, nonché delle Autorità di controllo.

6. L'Appaltatore deve:

- a) assumere la direzione tecnica delle strutture, individuando e nominando appositamente un direttore tecnico di comprovata esperienza e in possesso degli idonei titoli e qualifiche;
- b) garantire la custodia, l'apertura e la chiusura del CCR nei giorni e negli orari previsti;
- c) fornire assistenza agli utenti, controllando che vengano rispettate le corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee, fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti necessari;
- d) consentire l'accesso alla struttura ai soli utenti autorizzati, secondo le modalità che verranno appositamente definite dal Comune convenzionato (documento di identità, tessera magnetica di riconoscimento, autorizzazione specifica, ecc.);
- e) respingere gli eventuali rifiuti non ammessi (per esempio, i rifiuti speciali non assimilati);
- f) mantenere l'ufficio, le rampe, le piazzole per le raccolte differenziate, i contenitori di raccolta, l'ingresso, il piazzale e i viali dei CCR costantemente puliti, assicurando in particolare che i rifiuti non vengano depositati all'esterno dei contenitori;
- g) dare pronta attuazione alle disposizioni e prescrizioni eventualmente impartite dal Comune convenzionato, con riferimento anche all'eventuale controllo e pesatura degli automezzi di raccolta e trasporto prima che lascino il territorio comunale per gli impianti di trattamento autorizzati;
- h) provvedere tempestivamente alla raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno della recinzione, rilevando tutti gli elementi utili a una possibile individuazione dei responsabili, attivando in tal caso il competente Ufficio del Comune convenzionato;
- i) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro;
- j) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto stato;
- k) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
- l) segnalare tempestivamente al Comune convenzionato eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
- m) informare il Comune convenzionato dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti in essere dall'Appaltatore;
- n) fornire al Comune convenzionato tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A. e per la predisposizione della tassa sui rifiuti;
- o) pesare i veicoli degli utenti all'ingresso e all'uscita per rilevare il peso dei rifiuti conferiti. I pesi così registrati devono essere archiviati e messi a disposizione del Comune convenzionato attraverso il servizio di cui all'Art. 17.

La gestione dei CCR comprende sia i contenitori già presenti prima della data di avvio dell'appalto sia quelli forniti dall'Appaltatore.

7. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati Ia e Ib previste dal DM citato.

8. A ogni conferimento, l'Appaltatore deve registrare:

- a) data;
- b) nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA del conferente. I dati dei conferenti devono essere rilevati in modo automatizzato tramite tessera sanitaria o *badge* (magnetico o con *chip*).

I predetti dati associati per utente devono essere trasmessi mensilmente al Comune convenzionato in formato elettronico tipo *excel*.

9. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni:

- a) la manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche;
- b) la pulizia giornaliera di tutte le aree e superfici, pavimentate e non;
- c) la manutenzione delle aree verdi;
- d) la manutenzione ordinaria delle recinzioni e dei cancelli di accesso alla struttura;
- e) la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione;
- f) la manutenzione, sostituzione e integrazione della segnaletica interna e esterna al CCR, in accordo con il Comune convenzionato, al fine di facilitare l'utenza per un corretto e funzionale utilizzo della struttura;
- g) le spese per le forniture necessarie al funzionamento della struttura (per esempio, energia elettrica, acqua, telefono, ecc.), inclusi gli eventuali costi per le volture delle relative utenze;
- h) la manutenzione ordinaria di tutti i contenitori e le attrezzature funzionali alle diverse raccolte differenziate, siano essi di proprietà del Comune convenzionato, dell'Appaltatore o di terzi, posizionati o comunque utilizzabili nel CCR;
- i) la periodica disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione della struttura e relative attrezzature.

10. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di gestione del CCR. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

11. Il Comune convenzionato non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.

Art. 54 Centri comunali di raccolta dei Comuni di Pieve Albissola, Scaldasole, Valeggio

1. I centri comunali di raccolta dei Comuni di Pieve Albissola, Scaldasole e Valeggio sono gestiti direttamente dai Comuni stessi.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire e posizionare i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti urbani per le frazioni merceologiche indicate nell'**Allegato 6**.

Art. 55 Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nei CCR dei Comuni di Mede, Lomello, Olevano Lomellina, Ottobiano, Pieve Albissola, Scaldasole, Valeggio

1. Sono compresi nel corrispettivo a corpo i trasporti agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nei CCR indicati nella tabella che segue.

CCR	tipi di rifiuti urbani il cui trasporto è compreso nel corrispettivo a corpo
Mede	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile
Lomello	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile
Olevano Lomellina	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile
Ottobiano	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile
Pieve Albissola	organico, carta, vetro, imballaggi in plastica, secco residuo, verde, ingombranti, pile, farmaci, legno, metalli
Scaldasole	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile
Valeggio	organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) trasportare i suddetti rifiuti raccolti presso i CCR agli impianti di trattamento;
 - b) procedere alla pesatura dei rifiuti in uscita, prima di inviarli al trattamento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, conservare le bolle di pesatura e compilare la documentazione prevista dalla normativa vigente. Le bolle di pesatura e tutta la documentazione devono essere messe a disposizione del Comune in qualsiasi momento per ogni verifica di competenza dello stesso.
3. L'eventuale trasporto di altri tipi di rifiuti urbani raccolti nei suddetti CCR è remunerato con il corrispettivo a misura, come indicato all'Art. 68.

Art. 56 Utenze del Comune di Villa Biscossi e CCR

1. Gli utenti del Comune di Villa Biscossi sono al conferimento in uno o più dei CCR previsti nel presente appalto senza che all'Appaltatore competano compensi aggiuntivi, indennizzi, risarcimenti, rimborsi.

Art. 57 Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività del mercato settimanale all'aperto con riferimento almeno alle seguenti tipologie di rifiuti:
- a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
 - c) vetro;
 - d) biodegradabili di cucine e mense;
 - e) imballaggi in legno;
 - f) RUR.
3. I contenitori per le tipologie di rifiuti indicate al comma che precede devono essere collocati nei luoghi interessati e svuotati ogniqualvolta siano stati riempiti anche se il mercato è ancora in corso.
4. Al termine del mercato, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere i contenitori precedentemente posizionati.
5. L'Appaltatore deve garantire la pulizia e la disinfezione dei contenitori di raccolta.
6. Il servizio include la pulizia tramite spazzamento meccanizzato delle aree interessate.
7. I Comuni interessati dalla prestazione sono indicati nell'**Allegato 6**.

Art. 58 Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione dei mercati estemporanei o straordinari e di manifestazioni, fiere, sagre e manifestazioni indicati unitariamente per brevità in questo articolo come "eventi".
2. Il servizio richiesto prevede, in ordine temporale:
- a) l'allestimento di batterie temporanee di contenitori (fruibili soltanto per il perdurare dell'evento) per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta e cartone, di imballaggi in plastica e imballaggi metallici, di vetro, biodegradabili di cucine e mense, RUR);
 - b) lo svuotamento dei contenitori formanti la batteria temporanea al termine della singola giornata o al raggiungimento del colmo;
 - c) la rimozione dei contenitori formanti la batteria temporanea;
 - d) lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte insistenti nell'area di svolgimento degli eventi;
 - e) lo spazzamento meccanizzato nell'area di svolgimento degli eventi.
3. I Comuni interessati dalla prestazione sono indicati nell'**Allegato 6**.

Art. 59 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali

1. L'Appaltatore deve provvedere al ritiro dei rifiuti del cimitero (esclusi quelli da esumazione e estumulazione) mediante lo svuotamento dei contenitori per i RUR e per i rifiuti biodegradabili vegetali.
2. I contenitori devono essere svuotati con frequenza di almeno due volte la settimana. In particolari periodi dell'anno, in corrispondenza di festività e ricorrenze quali, per esempio, il giorno di Ognissanti e il giorno dei Defunti, deve essere garantita un'intensificazione del servizio, in ogni caso con interventi nel giorno feriale antecedente la festività e in quello immediatamente successivo.
3. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti allo spostamento dei contenitori carrellati dalla loro

posizione abituale sino all'esterno del cimitero, dove provvedono allo svuotamento meccanizzato degli stessi nel veicolo di raccolta. Ai fini della riduzione degli impatti acustici, il veicolo deve avere un volume utile non superiore sette metri cubi oppure deve essere eseguito lo svuotamento in orario diverso da quelli di apertura al pubblico. Completato lo svuotamento, i contenitori carrellati devono essere riposizionati nella loro sede abituale all'interno del cimitero. Gli operatori addetti al servizio devono anche raccogliere manualmente i rifiuti giacenti sul terreno in modo da preservare e mantenere lo stato di decoro dell'intero cimiteriale.

4. Il servizio comprende la periodica pulizia e disinfezione dei contenitori di raccolta.

5. I Comuni interessati dalla prestazione sono indicati nell'**Allegato 6**.

Art. 60 Monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti

1. Durante le operazioni di svuotamento e di prelievo dei rifiuti, è compito dell'Appaltatore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In caso di errori, l'Appaltatore deve apporre sui contenitori un talloncino indicante le irregolarità riscontrate. A fine turno di raccolta, l'Appaltatore deve trasmettere via e-mail a ciascun Comune convenzionato un *report* dettagliato delle irregolarità riscontrate e dei luoghi interessati.

Art. 61 Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve condurre in ogni anno dell'appalto e in ogni Comune convenzionato almeno una campagna di comunicazione e di informazione per sensibilizzare tutti gli utenti affinché gli stessi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Capitolato. Le campagne devono essere eseguite almeno attraverso i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo, *mailing*, affissioni, conferenze stampa, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali);
- b) la realizzazione e la distribuzione del calendario delle raccolte conforme a quello già in uso;
- c) l'organizzazione di momenti di concertazione con i principali portatori di interesse territoriale, a seconda anche dell'argomento trattato (per esempio compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.);
- d) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di formazione, serate pubbliche, punti informativi, ecc.) e di controlli sui rifiuti conferiti e sull'autocompostaggio;
- e) l'organizzazione di eventi di richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche;
- f) interventi nelle scuole presenti sul territorio.

2. L'Appaltatore deve ideare l'immagine grafica coordinata, il *layout* e lo *slogan* delle campagne.

3. Gli interventi di informazione e di comunicazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) trasferire alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche tutte le nozioni per potere utilizzare correttamente e efficacemente i servizi oggetto dell'appalto;
- b) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
- c) ridurre la quantità di rifiuti conferiti alle operazioni di smaltimento;
- d) promuovere la diffusione dell'autocompostaggio;
- e) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
- f) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretta gestione dei rifiuti;
- g) far conoscere i risultati raggiunti nel corso degli anni in termini di riduzione del totale dei rifiuti prodotti, raccolta differenziata e recupero dei materiali.

4. L'Appaltatore deve inoltre:

- a) organizzare e gestire in ciascun Comune convenzionato una giornata ecologica all'anno caratterizzata da eventi pulizia del territorio al fine di coinvolgere attivamente il maggior numero di cittadini con un'attenzione particolare al coinvolgimento degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nei rispettivi territori;
- b) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e di esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
- c) formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate. Il cronoprogramma è soggetto all'approvazione di ciascun Comune convenzionato. L'Appaltatore

accorda, quindi, la disponibilità a apportare al cronoprogramma le modifiche richieste da ciascun Comune convenzionato.

5. L'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (in particolare i proprietari degli immobili, gli amministratori di condominio, i referenti da questi delegati).

6. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per l'ideazione e per la realizzazione delle campagne, quindi, anche quelli per la stampa, l'imbustamento e il recapito di materiale informativo a tutti gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti (delle fasce domestica e non domestica).

7. Data l'importanza strategica delle campagne di comunicazione e di informazione per il buon esito della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, le predette campagne dovranno essere affidate dall'Appaltatore a soggetti (interni o esterni all'azienda) particolarmente qualificati nel settore della comunicazione ambientale. In particolare, l'Appaltatore dovrà adibire alla prestazione un gruppo di lavoro che comprenda almeno le seguenti risorse professionali:

- 1) alla progettazione delle campagne di comunicazione e di informazione, almeno un esperto di comunicazione ambientale in possesso della laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in scienze della comunicazione e di esperienza specifica di almeno dieci anni nella progettazione di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 2) alla ideazione grafica del materiale comunicativo e informativo, almeno un grafico con esperienza di almeno cinque anni in grafica per campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 3) al rapporto con i mezzi di informazione per i comunicati stampa, ecc., almeno un giornalista con esperienza specifica di almeno cinque anni in campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 4) all'animazione territoriale (incontri pubblici, punti informativi, ecc.), almeno due animatori con esperienza di almeno dieci anni in animazione territoriale nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- 5) agli interventi nelle scuole, almeno un animatore con esperienza di almeno dieci anni in interventi nelle scuole nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani.

All'inizio di ogni anno contrattuale, a partire dal primo, l'Appaltatore deve notificare al Comune capofila:

- 1) la composizione del gruppo di lavoro i cui componenti devono essere in possesso almeno dei predetti requisiti;
- 2) le mansioni assegnate ai componenti del gruppo di lavoro e il relativo monte ore annuo;
- 3) la documentazione attestante il possesso da parte dei componenti del gruppo di lavoro dei predetti requisiti.

8. L'Appaltatore è tenuto a destinare alle campagne di comunicazione e di informazione un importo pari almeno l'1,8% il primo anno e lo 0,9% il secondo anno del corrispettivo contrattuale totale per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo (e, cioè, del corrispettivo contrattuale per sette anni risultante dall'offerta economica in sede di gara per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo). Tale importo comprende anche i controlli sulla pratica dell'autocompostaggio. L'Appaltatore dovrà rendicontare al Comune capofila le spese sostenute per le singole campagne di comunicazione e di informazione e per i controlli sulla pratica dell'autocompostaggio producendo tutte le pezze giustificative, le quietanze o la documentazione degli avvenuti pagamenti.

Art. 62 Redazione della carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve redigere la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con i Comuni convenzionati, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:
 - a) validità e diffusione della carta;
 - b) profilo aziendale;
 - c) principi fondamentali;
 - d) *standard* di qualità del servizio;
 - e) raccolta dei RUR;
 - f) raccolta dei rifiuti differenziati;
 - g) comportamento del personale;
 - h) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
 - i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
6. Il documento deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato simile, da concordare con il Comune capofila), essere autocopertinato, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e alla consegna a tutti gli utenti domestici e non domestici. L'Appaltatore deve consegnare, inoltre, un adeguato numero di copie della carta dei servizi a ciascun Comune convenzionato da tenere a disposizione del pubblico.
8. L'Appaltatore deve produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico idonea alla stampa e consegnarla a ciascun Comune e una versione della carta dei servizi in formato elettronico destinata alla diffusione via *internet* sui rispetti siti *web* dei Comuni convenzionati e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

Art. 63 Servizio informativo telefonico

1. Al fine di agevolare gli utenti nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a istituire un servizio informativo telefonico denominato "numero verde" gratuito per gli utenti. Il "numero verde" deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per assicurare un servizio esaustivo. Il personale deve possedere adeguati requisiti di professionalità e di esperienza.
2. Attraverso il servizio, gli utenti devono poter:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
3. Il servizio deve essere svolto con il supporto di un *software* che consenta:
 - a) di registrare l'apertura della chiamata (all'atto della telefonata dell'utente) e la sua chiusura (a seguito della avvenuta esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio richiesto o dell'attività per rimediare al disservizio);
 - b) di archiviare le informazioni sulle chiamate, quali i dati identificativi dell'utente, il tipo di informazioni richieste, il disservizio lamentato, ecc.;
 - c) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestiche e non domestica), tipologia di informazioni richieste, dei disservizi o di altri eventi segnalati (indicando quali). Le statistiche devono essere consegnate a ciascun Comune convenzionato ogni sei mesi corredate di una relazione esplicativa;
 - d) l'accesso da remoto ai suddetti dati da parte di ciascun Comune convenzionato.
4. Alle segnalazioni di disservizi, l'Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata dell'utente, salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato, tempestivo.

Art. 64 Applicazione per l'informazione sui servizi (App)

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire, entro un mese dall'avvio dell'appalto, una applicazione *software* dedicata i dispositivi mobili (come per esempio *smartphone* e *tablet*) gratuita per gli utenti di ciascun Comune convenzionato. La suddetta applicazione deve avere almeno le seguenti funzioni:
 - a) informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti con indicazione del contenitore dove collocarli;

- b) segnalazione di rifiuti abbandonati o di conferimenti errati, con georeferenziazione del relativo luogo;
 - c) segnalazione di disservizi;
 - d) giorni e orari di raccolta;
 - e) giorni e orari di apertura dell'ecocentro mobile;
 - f) prenotazione dei servizi a chiamata;
 - g) invio di messaggi al Comune e all'Appaltatore;
 - h) inserimento di news del Comune e dell'Appaltatore riferiti ai servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Applicazione deve avere un *layout* grafico chiaro e le sue funzioni devono essere facilmente fruibili.
3. I contenuti inseriti nell'Applicazione devono essere tenuti costantemente aggiornati.

Art. 65 Informazioni al pubblico sull'andamento del servizio

1. L'Appaltatore deve fornire e installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno e all'interno degli ambienti della sede principale del municipio e delle scuole site nel territorio di ciascun Comune convenzionato appositi materiali che informino che il servizio di gestione dei rifiuti è svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014. I materiali devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la dicitura "Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014";
- b) i dati annuali relativi alla produzione dei rifiuti urbani (quantità espresse in kg/abitante/anno e in percentuale sul totale) suddivisi per frazione merceologica;
- c) la percentuale di raccolta differenziata;
- d) la destinazione dei rifiuti e il tipo di operazione di trattamento subita.

Il progetto dei cartelloni deve essere presentato al Comune capofila entro tre mesi dalla stipulazione del contratto indicando anche i luoghi dove saranno collocati. Il Comune capofila può richiedere modifiche al progetto dei cartelloni e ai luoghi di ubicazione degli stessi. L'Appaltatore deve provvedere a tali modifiche. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto i cartelloni devono essere collocati nei luoghi stabiliti. I cartelloni devono essere aggiornati ogni dodici mesi dalla loro collocazione.

2. L'Appaltatore entro un anno dall'aggiudicazione deve presentare una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte di ciascun Comune convenzionato, di azioni per la riduzione dei rifiuti.

Art. 66 Autocompostaggio

1. L'Appaltatore deve fornire e consegnare compostiere da 300 litri laddove richiesto per ciascun Comune convenzionato indicato nell'**Allegato 6** per le quantità massime indicate nel medesimo **Allegato 6**.

2. Deve essere consegnata non più di una compostiera per utente. In caso di ulteriori richieste, le compostiere sono acquistate da ciascun Comune convenzionato secondo il prezzario di cui all'Art. 3, dedotto il ribasso offerto in sede di gara.

3. L'Appaltatore deve comunicare a ciascun Comune convenzionato quante compostiere ha consegnato e i dati identificativi degli utenti ai quali le ha consegnate. La comunicazione deve essere trasmessa al Comune interessato entro dieci giorni da ciascuna consegna.

PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 67 Trattamento dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere a consegnare per il trattamento a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge tutte le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del presente appalto per tutta la durata del contratto.

2. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, le quantità di rifiuti stimate sono riportate nel Progetto. Qualora tali quantità non dovessero essere conseguite, all'Appaltatore non spetta alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo o di altro per cui all'Appaltatore è assegnata unicamente la remunerazione prevista al comma 3 del presente articolo.

3. I costi di trattamento a carico dell'Appaltatore sono remunerati con l'applicazione, alle quantità di rifiuti realmente trattate e documentate nelle forme di legge, dei prezzi unitari a base di gara, sottratto il

ribasso offerto, indicati nell'Art. 3.

4. L'Appaltatore deve sempre garantire il servizio, tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.

5. Qualora dovessero essere raccolte tipologie di rifiuto impreviste e imprevedibili al momento dell'indizione della presente procedura aperta e, quindi, non comprese tra quelle elencate nell'Art. 3, i Comuni convenzionati si riservano, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, di affidare all'Appaltatore il trattamento anche di esse previa pattuizione con lo stesso del relativo prezzo.

7. L'Appaltatore deve svolgere il servizio nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

8. L'Appaltatore è l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dei Comuni convenzionati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

9. L'Appaltatore deve produrre e consegnare al Comune capofila copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti o ai siti indicati per il trattamento.

10. L'Appaltatore deve anche garantire:

a) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;

b) l'impiego di personale adeguatamente formato.

11. L'Appaltatore deve provvedere all'invio mensile a ciascun Comune convenzionato delle attestazioni indicanti le quantità di rifiuti conferite suddivise per codice EER e per tipo di trattamento nel periodo di riferimento.

12. L'Appaltatore deve far pervenire a ciascun Comune convenzionato, per i quantitativi di rifiuto rispettivamente raccolti e conferiti in impianto, regolare fattura entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, accompagnata da un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto conferito per ogni singolo codice EER dettagliato come da tracciato record che sarà fornito dal Comune. I Comuni convenzionati si riservano la facoltà di eseguire verifiche sulla predetta documentazione anche presso gli impianti o i siti di trattamento.

13. I Comuni convenzionati si riservano la facoltà di convenzionarsi direttamente con il Centro di coordinamento RAEE (nel seguito anche cdc RAEE). In tal caso resta inteso che eventuali contributi riconosciuti dal cdc RAEE, anche definiti premialità, restano in capo a ciascun Comune convenzionato, fatta salva l'applicazione delle norme sul fattore di *sharing* emanate dall'ARERA.

Art. 68 Trasporto dei rifiuti raccolti nei CCR

1. L'Appaltatore deve provvedere anche al trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nei CCR con riferimento alle frazioni merceologiche da quelle indicate, per ciascun CCR, nell'Art. 55.

2. Si applica il prezzario di cui all'Art. 3 ai trasporti realmente eseguiti e documentati nelle forme di legge. L'Appaltatore è tenuto a avvisare il Comune convenzionato sul cui territorio è situato il CCR della necessità di eseguire i trasporti di cui al presente comma e a eseguire tali trasporti solo dopo avere ottenuto l'assenso scritto dello stesso Comune.

3. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, il valore stimato della prestazione è riportato nel Progetto. Qualora tale valore non dovesse essere conseguito, all'Appaltatore non spetta alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo o di altro per cui all'Appaltatore è assegnata unicamente la remunerazione prevista al comma 2 del presente articolo.

PARTE III – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 69 Fornitura di contenitori

1. L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire la fornitura di ulteriori contenitori, oltre a quelli di cui all'Art. 25, secondo il prezzario soggetto a ribasso di cui all'Art. 3.

2. I contenitori dovranno avere caratteristiche tecniche adeguate descritte nell'**Allegato 5** nonché tutte le specifiche di cui all'Art. 25.

3. I contenitori devono essere consegnati entro dieci giorni dalla richiesta del Comune convenzionato.

4. Le attrezzature per la raccolta del RUR dovranno essere dotate di *transponder* RFID UHF compatibile con i sistemi di lettura attualmente utilizzati per permettere la rilevazione puntuale degli svuotamenti.

5. Rientra in questa prestazione anche la fornitura di eventuali contenitori rigidi simili a quelli in uso nella

precedente gestione, qualora quelli già in uso si deteriorino o siano smarriti o quando sono attivate nuove utenze che ne sono sprovviste.

6. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, il valore stimato della prestazione è riportato nel Progetto. Qualora tale valore non dovesse essere conseguito, all'Appaltatore non spetta alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo o di altro per cui all'Appaltatore è assegnata unicamente la remunerazione prevista al comma 1 del presente articolo.

PARTE IV – ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche e non domestiche

Allegato 2 – Prestazioni di base con corrispettivo a misura

Allegato 3 – Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura

Allegato 4 – Spazzamento meccanizzato

Allegato 5 – Caratteristiche minime delle attrezzature e degli automezzi

Allegato 6 – Quadro sintetico del progetto tecnico

Allegato 7 – Elenco del personale

Allegato 8 – Penali

Allegato 9 – DUVRI

Allegato 10 – Planimetria del CCR del Comune di Mede